SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 giugno 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 120

DECRETO 12 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rab Sandornè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06739)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Meppanal Joseph Lini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06740)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Anu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06741)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Jisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06742)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Raphy Sunny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06743)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Kavungal Mahesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06744)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Thekkenikarthil Antony Aneesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06745)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Philip Anoop, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06746)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Sasi Sarath, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06747)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kania Bozena Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(10A06748)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Milsy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06749)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Mathew Robin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06750)*

DECRETO 14 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sholmy George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06751)*

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sitzmann Anne Barbara Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06752)*

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Benoit Brunet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A06753)*

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Wehking Johann-Cordt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06754)*

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gyarmati Zsuzsanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06755)*

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fegyver Sandornè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06756)*

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Szabo' Karcis Ferencnè Marianna Ilona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06757)*

DECRETO 17 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sindlerova' Petra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06758)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Shiji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06759)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Divya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06760)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Deena Alex, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06761)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Rajesh Paul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06762)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Kuriakose Eldho, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06763)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pasescu Mihaela Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06764)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Neamtu Raluca Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06765)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tofan Carmen Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06766)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Emanuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06767)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tasca Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06768)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tistea Carmen Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06769)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Scaria Minimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06770)*

DECRETO 18 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Shally Shally, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06771)*

DECRETO 19 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Iorga Bogdan Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06772)*

DECRETO 19 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Matei Roxana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06773)*

DECRETO 21 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kusheva Polya Kostova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06774)*

DECRETO 21 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Baeva Mariyana Stefanova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A06775)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 maggio 2010.

Graduatorie dei programmi ammissibili presentati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, concernente il bando per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito del Progetto di innovazione industriale «Nuove Tecnologie per il Made in Italy». *(10A07055)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 maggio 2010, n. **81**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 547.000 per l'anno 2010, in euro 568.000 per l'anno 2011 e in euro 589.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, procede alla ridetermina-

zione della percentuale di cui all'articolo 1, comma 74, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.
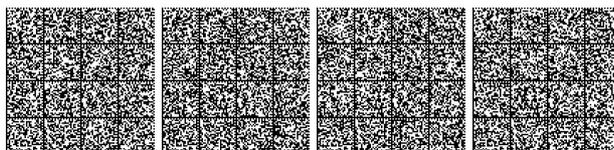
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO
FEDERALE SVIZZERO

RELATIVO ALLA NON IMPONIBILITÀ DELL'IMPOSTA

SUL VALORE AGGIUNTO DEI PEDAGGI RISCOSSI

AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero, di seguito denominati "le Parti contraenti",

- vista la Convenzione del 23 maggio 1958 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, ed in particolare l'articolo 8;

- rilevato che, con riferimento alla vigente regolamentazione italiana, l'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n° 289 ha abrogato il punto 11 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n° 633 recante "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto" per cui, a far data dal 1° gennaio 2003, i pedaggi relativi al traforo del Gran San Bernardo tra l'Italia e la Svizzera sono assoggettati in Italia all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);

- rilevato che, con riferimento alla vigente regolamentazione svizzera, a far data dal 1° gennaio 1995 i pedaggi relativi al traforo del Gran San Bernardo tra la Svizzera e l'Italia sono stati esonerati, in Svizzera, dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto;

- considerato che il traforo transfrontaliero del Gran San Bernardo è gestito da una società a partecipazione mista italo-svizzera, con sede legale in Svizzera, e da due società concessionarie con sede legale nei rispettivi territori;

- constatato che l'introduzione dell'imposizione sul valore aggiunto o di altra imposizione sulla cifra d'affari da parte di una o di entrambe le Parti contraenti può determinare, ove non risolti bilateralmente, problemi di carattere sostanziale ed amministrativo;

- considerato che il Governo della Repubblica Italiana, al fine di avviare a soluzione tali problemi, ha presentato alla Commissione europea una domanda di deroga ai sensi dell'articolo 30 della direttiva CEE del 17 maggio 1977, n° 388, intesa ad ottenere l'autorizzazione del Consiglio a concludere un accordo con il Consiglio Federale Svizzero al fine di non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo;

- visto che il Consiglio, nella sessione del 21 ottobre 2004 ha deciso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva CEE del 17 maggio 1977, n° 388, di autorizzare il Governo della Repubblica Italiana a concludere un accordo in tal senso con il Consiglio Federale Svizzero;

- considerato che è interesse comune delle Parti contraenti di addivenire ad un accordo nella suddetta materia,
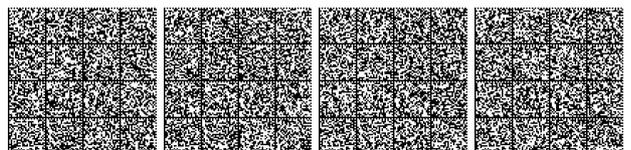
hanno convenuto quanto segue:

I corrispettivi relativi ai pedaggi per il transito nel traforo del Gran San Bernardo non sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o ad analoga imposta sulla cifra d'affari.

Le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. L'accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche.

Il presente accordo resta in vigore fino alla scadenza di dodici mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti abbia dato all'altra, per iscritto, un preavviso di denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 31 ottobre 2006, in due esemplari originali nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana:
Ministro Plenipotenziario
Andrea G. Mochi Onory di Saluzzo
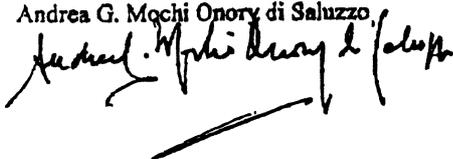
Per il Consiglio Federale Svizzero:
Ambasciatore
Bruno Spinner

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2935):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 13 novembre 2009.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 dicembre 2009, con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII, IX e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 13 ed il 19 gennaio 2010; il 4 febbraio 2010.

Esaminato in aula l'8 febbraio 2010 ed approvato il 9 febbraio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2003):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 febbraio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 2010 ed il 14 aprile 2010.

Esaminato ed approvato in aula il 14 aprile 2010.

10G0104

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010.

Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri le disponibilità del Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla citata legge n. 191, nella misura massima ivi prevista;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, corredati di relazione tecnica finanziaria ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni;

Considerato, altresì, che nell'Elenco 1 allegato alla citata legge n. 191 del 2009, è prevista la proroga della devoluzione del cinque per mille attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'art. 45, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'art. 63-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Rilevata la necessità di definire, per l'anno finanziario 2010, con un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della Salute, le tipologie di attività e di soggetti che possono accedere al beneficio del cinque per mille per l'anno 2010;

Rilevato, inoltre, che, con il medesimo decreto occorre stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate;

Considerata l'opportunità di fissare una soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale i soggetti beneficiari non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, fermi restando gli obblighi di compilazione e di conservazione per dieci anni della documentazione;

Visto l'art. 63-*bis*, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2006, n. 22, recante «Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2009, n. 88, recante «Modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF», come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2009, n. 100;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della Salute;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010

1. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2006, n. 22, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sui redditi delle persone fisiche, una quota pari
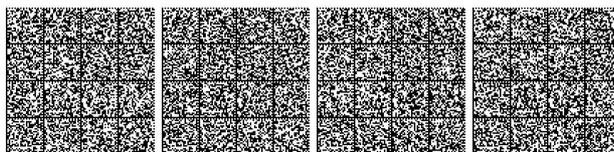
al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. La scelta di destinazione del cinque per mille di cui al presente decreto e quella dell'otto per mille non sono in alcun modo alternative fra loro.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)

1. I soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, che intendono partecipare, per l'anno finanziario 2010, al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/

2. Il modulo della domanda è conforme al fac-simile Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, e prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 7 maggio 2010, a pena di decadenza, dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.

5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 14 maggio 2010 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 20 maggio 2010, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro il 25 maggio 2010, di una versione aggiornata dell'elenco.

6. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 5 sottoscrivono e spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.

7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3, hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

9. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2010 ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

10. Entro il 31 marzo 2011 l'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille, nonché quello dei soggetti esclusi dal riparto sia per le cause di decadenza previste nei commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Art. 3.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)

1. Ai fini del presente decreto per soggetti da ammettere al riparto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, si intendono gli enti senza scopo di lucro, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono beneficiare del riparto, si iscrivono, entro il 30 aprile 2010, a pena di de-

cadenza, nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). L'iscrizione si effettua soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero: http://cinquepermille.miur.it/.
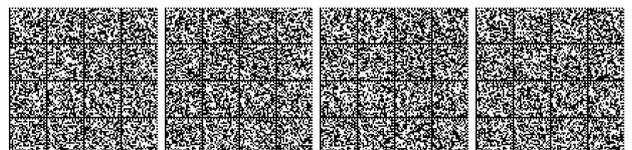
3. Per le finalità di cui al comma 2, gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile, Allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonché, salvo quanto previsto al comma 5, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti, conforme al fac-simile Allegato 4, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione ed effettuati gli opportuni controlli con l'Anagrafe delle ricerche del MIUR entro il 5 maggio 2010. Dopo aver proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco aggiornato degli enti iscritti entro il 7 maggio 2010.

4. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli allegati di cui al comma 3, copia non autentica del documento di identità del legale rappresentante dell'ente, nonché copia dello statuto. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 novembre 2010 procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva con procedura analoga a quella prevista dall'art. 2, comma 9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2010, due distinti elenchi relativi ai soggetti ammessi al riparto ed a quelli esclusi.

5. Gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali legalmente riconosciute, i consorzi interuniversitari, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali e non statali legalmente riconosciute presentano la domanda per via telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato 3 e trasmettono con raccomandata a.r. al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 3 e 4, esclusivamente copia del medesimo modulo debitamente compilato e firmato.

6. L'elenco che raccoglie i soggetti di cui ai commi 3 e 5 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il 14 maggio 2010, sul sito indicato nell'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Individuazione dei soggetti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*:

a) gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

b) le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute;

c) le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgano attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.

2. I soggetti di cui al comma 1, non ricompresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate nell'anno 2009, e che intendono beneficiare del riparto, devono far pervenire entro il 30 aprile 2010, a pena di decadenza, apposita istanza al Ministero della salute – Direzione generale per la ricerca scientifica e tecnologica, con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale. L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal Ministero della salute. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 5 maggio 2010 .

3. Il Ministero della salute redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 7 maggio 2010, l'elenco degli enti della ricerca sanitaria, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *c)*, da ammettere al finanziamento, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il 14 maggio 2010, sul sito indicato nell'art. 2, comma 1.

Art. 5.

Individuazione dei soggetti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera d)

1. Partecipano al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i comuni di residenza dei contribuenti che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro corrispondente alla finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*.

Art. 6.

Individuazione dei soggetti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera e)

1. Per quanto attiene alle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, ai fini dell'individuazione degli enti che possono accedere al contributo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2009, n. 100.

2. Per l'anno finanziario 2010 le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, entro il 7 maggio 2010, a pena di decadenza, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge, utilizzando esclusivamente il
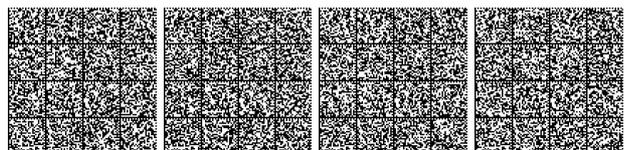
prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/.

3. Il modulo della domanda di iscrizione, conforme al facsimile Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante:

a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente;

b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;

d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;

f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

4. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione secondo quanto disposto dal comma 2, vengono inseriti nell'apposito elenco delle associazioni sportive dilettantistiche curato dall'Agenzia delle entrate.

5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 14 maggio 2010. Eventuali errori di iscrizione possono essere fatti valere, entro il 20 maggio 2010, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede, entro il 25 maggio 2010, alla pubblicazione sul sito di cui al comma 2, di una versione aggiornata dell'elenco. Copia dell'elenco è trasmessa al CONI per gli adempimenti di cui al successivo comma 9.

6. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 5, terzo periodo, spediscono, con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi enti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2009, n. 100.

7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al fac-simile Allegato 5, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l'anno finanziario 2010.

8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 2 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

9. L'Ufficio del CONI, che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 procede, entro il 31 dicembre 2010, ai controlli, anche a campione, circa la veridicità di tali dichiarazioni, ai sensi degli articoli 43 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ai fini dell'iscrizione negli elenchi, sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2011.

10. Entro la data del 31 marzo 2011, l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco dei soggetti ammessi nonché l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del cinque per mille sia per le cause di decadenza previste dai commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dal comma 1.

Art. 7.

Presenza dei medesimi nominativi in più elenchi

1. È consentita la presenza di un medesimo nominativo in più di uno degli elenchi indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6, purché l'ente risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi.

2. I nominativi presenti in più elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi.

3. Un ente presente in più elenchi, qualora venga escluso da uno di tali elenchi perde il diritto a fruire delle preferenze ricevute nell'elenco da cui è stato cancellato.

4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.

Art. 8.

Modelli di dichiarazione per la destinazione del cinque per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2009, utilizzando il modello CUD 2010, il modello 730/1 redditi 2009, il modello Unico Persone Fisiche 2010 ovvero la scheda per la scelta dell'8 e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Art. 9.

Destinazione del cinque per mille

1. Il contribuente può destinare la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2009, apponendo la firma in uno
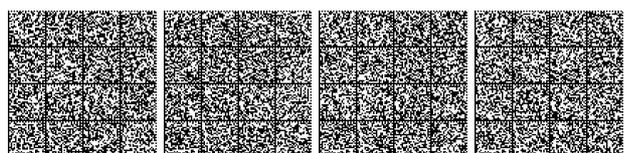
dei cinque appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 8, corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuate secondo i criteri fissati nell'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2009, n. 100.

2. Può essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate.

3. Nei riquadri corrispondenti alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b) c)* ed *e)* dell'art. 1, comma 1, il contribuente, oltre all'apposizione della firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale è tratto dagli elenchi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6.

4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o più elenchi afferenti a diversa finalità, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.

Art. 10.

Riparto del cinque per mille

1. Ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 1, comma 1, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 spettano le quote del cinque per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 9, hanno, altresì, indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e all'art. 9, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)*, del comma 1, dell'art. 1 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.

3. Ai comuni spettano le quote, del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma, ai sensi dell'art. 8, comma 1, nel riquadro corrispondente alla finalità di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'art. 1.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, ai fini della determinazione del cinque per mille afferente i singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

Art. 11.

Corresponsione del cinque per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2009, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2009, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Le somme da stanziare, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del cinque per mille relativo al periodo di imposta 2009 saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al successivo comma 4, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

4. La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'art. 1, sarà effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate:

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera *b)*;

dal Ministero della salute per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera *c)*;

dal Ministero dell'interno per gli enti indicati all'art. 1, comma 1, lettera *d)*;

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

5. L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio.
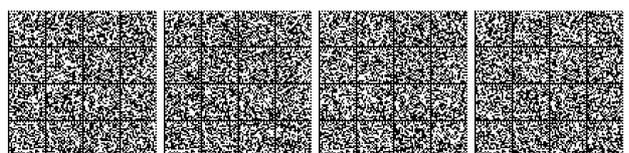
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.

7. Per ragioni di economicità amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 12.

Obbligo di rendicontazione delle somme

1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4, dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti.

2. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 effettuano la rendicontazione secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2009, n. 100.

3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.

5. Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

6. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.

7. I controlli nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche vengono effettuati secondo i criteri fissati dall'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2009, n. 100.

Art. 13.

Modalità e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;

b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;

c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;

d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;

e) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;

f) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

2. Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera *a)*, del comma 1, trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 23 aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
GELMINI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro della salute
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 394
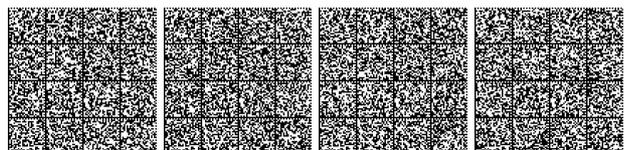
ALLEGATO 1

MODELLO DA UTILIZZARE PER L'ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE 2010

ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO [ART. 1, COMMA1, LETTERA A)] ED **ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE** [ART. 1, COMMA 1, LETTERA E)] DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI, DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI AMMISSIONE AL BENEFICIO, DETERMINAZIONE DELLE LISTE DEI SOGGETTI AMMESSI AL RIPARTO E DEFINIZIONE DEL RIPARTO DELLE SOMME E DEI CRITERI PER IL RECUPERO DELLE SOMME"

TIPO DI COMUNICAZIONE

- **Domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato**
- **Domanda di iscrizione nell'elenco delle Associazioni Sportive dilettantistiche**

DATI DELL'ENTE

Codice fiscale

Denominazione | Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico

SEZIONE I

Riservata a: Onlus ed enti del volontariato

ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997	**Comma 1**	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
	Comma 8	Cooperativa sociale e consorzi di cooperative (legge 381/91)
		Organizzazione di volontariato (legge 266/91)
		Organizzazione non governativa (legge 49/87)
	Comma 9	Ente ecclesiastico delle confessioni religiose (provv. Min. Interno ai sensi della legge 222/85)
		Associazione di promozione sociale (art. 3, comma 6, lettera e) legge 287/91)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs 460 del 1997

FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs 460 del 1997

Il legale rappresentante firmatario dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni in materia cinque per mille per l'esercizio finanziario 2010

FIRMA

SEZIONE II

Riservata a: Associazioni Sportive Dilettantistiche

Il legale rappresentante firmatario dichiara che:

- **l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289**
- **l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n.**
- **l'associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale/Disciplina sportiva associata/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;**
- **nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile**
- **l'associazione svolge in via prevalente attività:**
  - **di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni**
  - **di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni**
  - **nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari**

FIRMA

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Codice fiscale

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

RECAPITI FACOLTATIVI DELL'ENTE

Indirizzo di posta elettronica | Telefono (prefisso numero) | Fax (prefisso numero)

È possibile indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario | Data dell'impegno (giorno mese anno)

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

L'Agenzia delle entrate la informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, relativi all'ente ed al legale rappresentante sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del beneficio del 5 per mille, che, altrimenti, non potrebbe essere corrisposto.
Il conferimento dei recapiti (telefonici e di posta elettronica) è facoltativo per fornire agli interessati notizie utili in merito agli adempimenti da porre in essere.
I dati verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dall'Agenzia delle entrate, titolare del trattamento dei dati personali, nonché da SOGEI S.p.A., sita in Roma, via Mario Carucci, n. 99, 00143, responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e comunicati alle amministrazioni interessate.
La informiamo, inoltre, che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), rivolgendosi a Agenzia delle entrate – Direzione centrale servizi ai contribuenti – via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

ALLEGATO 2

CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
ONLUS ED ENTI DEL VOLONTARIATO

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello da inviare alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2010

Il/la sottoscritto/a .... nato/a a ....prov. ....

il ..../........./.............., Codice fiscale ...., nella sua qualità di legale rappresentante

dell'ente denominato " ...."

avente sede in ...., prov. ....,

alla via/piazza .... n. ....

Codice fiscale ....

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni – previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri recante "Disposizioni in materia di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'esercizio finanziario 2010: individuazione dei soggetti, definizione delle modalità di ammissione al beneficio, determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto e definizione del riparto delle somme e dei criteri per il recupero delle somme", con il quale è stato approvato il presente modello – per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2010;
- che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal .... al n. .... del Registro/Albo..

  tenuto da .... ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene.

Luogo e data

...., .../......./.............

Firma

....

Allega copia del documento di riconoscimento.

Allegato 3

Codice di registrazione:
AAA-AA-AAA

CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA

DATI DELL'ENTE

Denominazione:

____

Codice fiscale:

____

Indirizzo:

______________________________, ____
____ ______________ (__)

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Codice fiscale:

____

Cognome e Nome:

________________ ________________

Luogo, data di nascita e Sesso:
______________ (__) il __/__/____ _

Residenza anagrafica o (se diverso) domicilio fiscale
______________, ______
____ ______________ (__)

Il sottoscritto dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 3 del DPCM relativo al 5 per mille 2010 e che i dati indicati sono esatti consapevole che l'inesattezza degli stessi comporta l'esclusione automatica dall'elenco. Il presente modello costituisce parte integrante del DPCM.
Luogo, data e firma

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 d.lgs. n. 196/2003). Il Ministero dell'università e della ricerca informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, relativi all'ente ed al legale rappresentante sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del beneficio del 5 per mille, che, altrimenti, non potrebbe essere corrisposto. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dal Ministero, titolare del trattamento dei dati personali. I dati saranno diffusi sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e comunicati alle amministrazioni interessate. La informiamo, inoltre, che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), rivolgendosi al Ministero dell'Università e della ricerca – Direzione Generale della Ricerca – Ufficio III – Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma.

Allegato 4

Codice di registrazione:
AAA-AA-AAA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________, ____________________ nato a ____________________ (__) in data __/__/____, avente codice fiscale ____________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente denominato ____________________ avente sede in ____________________ al civico n. _____, a ____________________ (__), CAP _____, codice fiscale ____________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 dello stesso decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'ente di cui sopra, ai fini dell'ammissione del 5 per mille, appartenente alla tipologia di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) è in possesso del seguente requisito:

svolge o promuove, secondo statuto, attività di ricerca scientifica senza scopo di lucro.

Il sottoscritto si impegna a trasmettere, a pena di decadenza, con raccomandata a.r. al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sia copia dello statuto sia copia di un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente. Il presente modello costituisce parte integrante del DPCM.

Luogo, data e firma

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 d.lgs. n. 196/2003). Il Ministero dell'università e della ricerca informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, relativi all'ente ed al legale rappresentante sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del beneficio del 5 per mille, che, altrimenti, non potrebbe essere corrisposto. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dal Ministero, titolare del trattamento dei dati personali. I dati saranno diffusi sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e comunicati alle amministrazioni interessate. La informiamo, inoltre, che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), rivolgendosi al Ministero dell'Università e della ricerca – Direzione Generale della Ricerca – Ufficio III – Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma.

ALLEGATO 5

CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello da inviare al competente Ufficio territoriale del CONI entro il 30 giugno 2010

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a a ……………………………………prov. ………

il ..../........./.............., Codice fiscale …………………………………………, nella sua qualità di legale rappresentante

dell'ente denominato " ……"

avente sede in ………………………………………………………………………………………………………, prov. ……,

alla via/piazza ………………………………………………………………………………………………… n. ……………

Codice fiscale …………………………………………………………

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

– che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni – previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri recante "Disposizioni in materia di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'esercizio finanziario 2010: individuazione dei soggetti, definizione delle modalità di ammissione al beneficio, determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto e definizione del riparto delle somme e dei criteri per il recupero delle somme", con il quale è stato approvato il presente modello – per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2010;

– che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato DPCM:

- che l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- che l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI al n. ………..;
- che l'associazione è affiliata alla seguente Federazione sportiva nazionale / alla seguente Disciplina sportiva associata / al seguente Ente di promozione sportiva, riconosciuta/o dal CONI: ……………………………………;
- che nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;
- che l'associazione svolge in via prevalente:
  – attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ☐
  – attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni ☐
  – attività nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ☐

Luogo e data ...., .../......./.............

Firma ……………………………………………………

Allega copia del documento di riconoscimento.

10A07158

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 11 maggio 2010.

Modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 9 dicembre 2008, 12 gennaio 2009 e 16 ottobre 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'Organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario-Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.DG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 9 dicembre 2008, 12 gennaio 2009 e 16 ottobre 2009, con i quali l'organismo non autonomo costituito dalla associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario-finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, C.F. e P.I. 08934091003, è stato iscritto al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota in data 9 dicembre 2009, prot. m. dg DAG 21 dicembre 2009, n. 158858.E e 18 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 23 febbraio 2010 n. 27659.E, con la quale l'avv. Corrado Conti, nato a Città Sant'Angelo (Pescara) il 16 gennaio1933, in qualità di legale rappresentane della associazione non riconosciuta «Conciliatore bancario-finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR», ha chiesto l'inserimento di due ulteriori conciliatori (in via non esclusiva) e la cancellazione dell'avv. De Santis Francesco, nato a Solofra (Avellino) il 21 marzo 1965 (conciliatore in via esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f*) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarate la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Cordoni Stefano, nato a Lucca il 21 ottobre 1970;

dott. Vannucci Pierpaolo, nato a Lucca il 29 giugno 1951;

Verificato che, anche a seguito della cancellazione dell'avv. De Santis Francesco, nato a Solofra (Avellino) 21 marzo 1965 (concilatore in via esclusiva), l'associazione non riconosciuta «conciliatore bancario-finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria, continua a detenere i requisiti numerici minimi per i conciliatori ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *f)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. PP.DG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008, 12 gennaio 2009 e 16 ottobre 2009, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'Organismo non autonomo costituito dalla associazione non ricosciuta «Conciliatore bancario-finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, codice fiscale n. e PI 08934091003, limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Della data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di due ulteriori unità dott. Cordoni Stefano, nato Lucca il 21 ottobre 1970 e dott. Vannucci Pierpaolo, nato a Lucca il 29 giugno 1951.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lett. *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ridotto di una unità: avv. De Santis Francesco, nato a Solofra (Avellino) il 21 marzo 1965 (conciliatore in via esclusiva).
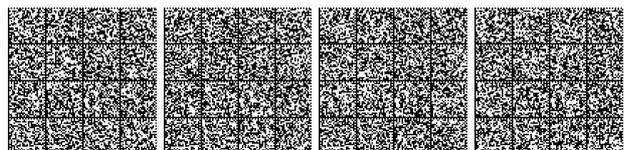
Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti, nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 11 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06851

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione no profit «ICOMED - Istituto Conciliazione e Mediazione», in Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 1° marzo 2010, prot m. dg DAG 9 marzo 2010, n. 36128.E e 3 aprile 2010, prot. m. dg. DAG 14 aprile 2010, n. 53123.E, con le quali il sig. Triassi Melchiorre, nato ad Agrigento il 5 dicembre 1970, in qualità di legale rappresentante dell'associazione no profit «ICOMED - Istituto conciliazione e mediazione», con sede legale in Agrigento, via Imera n. 28/D, CF 93055410844, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione no profit «ICOMED - Istituto Conciliazione e Mediazione» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004:

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'associazione no profit «ICOMED - Istituto conciliazione e mediazione», con sede legale in Agrigento, via Imera n. 28/D, CF 93055410844, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 83 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 18 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A06960

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 2010.

Modifica del calendario delle estrazioni giornaliere del gioco «Vinci per la vita - Win for life».

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 che all'art. 12, comma 1, lettera *b)* prevede, tra l'altro, che con decreto direttoriale vengano adottate nuove modalità per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21732/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto ed al suo gioco complementare ed opzionale;

Visto l'atto di concessione per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90;

Visto l'art. 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009 recante la disciplina dell'organizzazione, dell'esercizio e della gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, caratterizzato da estrazioni a cadenza giornaliera, denominato «Vinci per la vita - Win for Life», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 222, del 24 settembre 2009;

Visto, altresì, il decreto direttoriale protocollo n. 2010/7984/Giochi/Ena del 3 marzo 2010 che ha introdotto e disciplinato la raccolta a distanza del gioco Vinci per la vita - Win for Life, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68, del 23 marzo 2010;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del menzionato decreto direttoriale istitutivo del gioco a totalizzatore nazionale «Vinci per la vita - Win for Life» che, segnatamente dispone che «I concorsi hanno frequenza giornaliera e si compongono di più estrazioni, eseguite con intervallo temporale non inferiore a 50 minuti» ed inoltre che nel rispetto di tale limite, su proposta del concessionario, AAMS con apposito provvedimento deve stabilire la cadenza delle estrazioni giornaliere, con apposita statuizione;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/36621/Giochi/Ena del 25 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 226, del 29 settembre 2009, con cui è stato dato avvio al gioco Vinci per la vita - Win for Life ed è stata, altresì, fissata all'art. 1, la cadenza delle estrazioni giornaliere del gioco Vinci per la vita - Win for Life in un'estrazione ogni ora, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2010/7984/Giochi/Ena del 3 marzo 2010 che ha introdotto e disciplinato la raccolta a distanza del gioco Vinci per la vita - Win for Life, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68, del 23 marzo 2010;

Visto, altresì, il decreto direttoriale protocollo n. 2010/18234/Giochi/Ena del 1° giugno 2010, che ha modificato l'art. 5, comma 4, del menzionato decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, recante la disciplina dell'organizzazione, dell'esercizio e della gestione del ripetuto gioco numerico «Vinci per la vita -Win for Life», elevando l'importo del premio di categoria quinta;

Atteso che, considerando il periodo temporale dal 29 settembre 2009, data di avvio del gioco Vinci per la vita - Win for Life, ad oggi, dal monitoraggio dell'andamento della raccolta del ripetuto gioco e da apposite indagini demoscopiche, è emersa la propensione dei giocatori a partecipare al gioco Vinci per la vita - Win for Life in particolari fasce orarie, determinando un trend positivo della raccolta del gioco in coincidenza, tra l'altro, con l'ultimo concorso giornaliero, la cui estrazione è attualmente fissata alle ore 20.00;

Ritenuto opportuno modificare la cadenza delle estrazioni giornaliere del gioco Vinci per la vita - Win for Life prevedendo due ulteriori estrazioni, rispettivamente alle ore 21.00 e alle ore 22.00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009,

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto direttoriale protocollo n. 2009/36621/Giochi/Ena del 25 settembre 2009, è così modificato «La cadenza delle estrazioni giornaliere del gioco "Vinci per la vita - Win for Life" è fissata in un'estrazione ogni ora, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.».
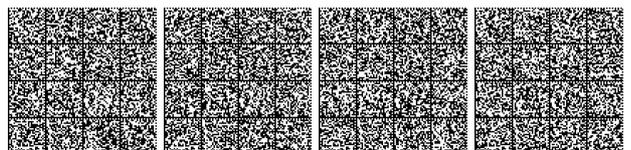
Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore ed ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2010

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

10A07274

DECRETO 1° giugno 2010.

Aumento dell'importo da quattromila euro a seimila euro mensili del premio di categoria quinta del gioco «Vinci per la vita - Win for Life».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 che all'art. 12, comma 1, lettera *b)* prevede, tra l'altro, che con decreto direttoriale vengano adottate nuove modalità per i giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21732/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto ed al suo gioco complementare ed opzionale;

Visto l'atto di concessione per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90;

Visto l'art. 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009 recante la disciplina dell'organizzazione, dell'esercizio e della gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, caratterizzato da estrazioni a cadenza giornaliera, denominato «Vinci per la vita - Win for Life», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 222, del 24 settembre 2009;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2010/7984/Giochi/Ena del 3 marzo 2010 che ha introdotto e disciplinato la raccolta a distanza del gioco Vinci per la vita - Win for Life, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68, del 23 marzo 2010;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del menzionato decreto direttoriale del 16 settembre 2009, istitutivo del gioco Vinci per la vita - Win for Life, che segnatamente dispone che «Il premio di categoria quinta consiste in una somma di importo pari a 4.000 euro al mese, corrisposta per 240 mensilità consecutive, unitamente ad un premio di prima categoria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 3, comma 11. Il premio di prima categoria verrà interamente erogato al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 240 mensilità.»;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 8 lettera *b)*, del ripetuto decreto direttoriale istitutivo del gioco Vinci per la vita - Win for Life con cui è stato disposto che qualora il montepremi dedicato al premio di quinta categoria di cui all'art. 5, comma 5, lettera *a)* superi l'importo pari a 5.000.000 di euro, l'Amministrazione provvede, su proposta del concessionario, a destinare la parte eccedente all'incremento dell'importo destinato al premio di categoria quinta di cui all'art. 3, per uno o più concorsi;

Atteso che dal 29 settembre 2009, data di avvio del gioco Vinci per la vita - Win for Life, ad oggi il montepremi destinato al premio di quinta categoria di cui all'art. 5, comma 5, lettera *a)*, considerato complessivamente tenuto conto dei montepremi della predetta categoria non assegnati, eccede, in modo significativo, l'importo pari a 5.000.000 di euro;
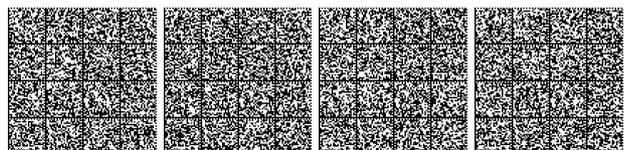
Ritenuto, quindi, di dover provvedere a ridurre tale accantonamento, destinando, a valere per più concorsi del gioco Vinci per la vita - Win for Life, un incremento del 50% all'importo dedicato al premio di quinta categoria per ciascun concorso, anche al fine di corrispondere alle attuali esigenze manifestate dai giocatori, emerse da apposite indagini demoscopiche;

Valutato che entro il prossimo quadrimestre, a seguito di quanto verrà ad emergere in relazione ad apposito costante monitoraggio dell'andamento del gioco Vinci per la vita - Win for Life ed ad ulteriori indagini demoscopiche, verranno adottate in merito eventuali ulteriori apposite misure al fine di garantire il costante adeguamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei giocatori, come richiesto dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, lettera *c)*,

Dispone:

Art. 1.

L'art. 5, comma 4, del decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, recante la disciplina dell'organizzazione, dell'esercizio e della gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, caratterizzato da estrazioni a cadenza giornaliera, denominato «Vinci per la vita - Win for Life», è così modificato «Il premio di categoria quinta consiste in una somma di importo pari a 6.000 euro al mese, corrisposta per 240 mensilità consecutive, unitamente ad un premio di prima categoria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 3, comma 11. Il premio di prima categoria verrà interamente erogato al vincitore in occasione del pagamento del primo rateo delle 240 mensilità. Nell'ipotesi in cui si verifichino più combinazioni di gioco risultanti vincenti nel medesimo concorso di riferimento, l'importo mensile si suddivide in parti uguali tra tutte le combinazioni di gioco risultate vincenti del premio di categoria quinta.».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia dal concorso n. 2055 dell'8 giugno 2010.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 1° giugno 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, foglio n. 113

10A07275

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2010.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. So.Ge. Ser - Società Generale Servizi in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Bari in data 14 ottobre 2009 con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA C.E.I.A.S.;

Visto il decreto del tribunale di Bari in data 14 ottobre 2009 con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA S.A.E.S. - Società Appalti e Servizi;

Visto il decreto del tribunale di Bari in data 26 ottobre 2009 con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Servizi Globali S.r.l.;

Visto l'estratto del decreto del tribunale di Bari in data 10 marzo 2010, depositato in cancelleria nella medesima data, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 e seguenti del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA So.Ge.Ser – Società Generale Servizi, società collegata alle SpA C.E.I.A.S. e S.A.E.S. - Società Appalti e Servizi;

Visto i propri decreti in data 13 novembre 2009 con i quali il dott. Adolfo Cucinella è stato nominato commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese SpA C.E.I.A.S., SpA S.A.E.S. - Società Appalti, S.r.l. Servizi Globali S.r.l.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di procedere alla nomina del commissario straordinario per la SpA So.Ge.Ser – Società Generale Servizi;

Visti gli articoli 38 comma 3 secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della SpA So.Ge.Ser – Società Generale Servizi è nominato commissario straordinario il dott. Adolfo Cucinella nato a Roma il 7 febbraio 1943.
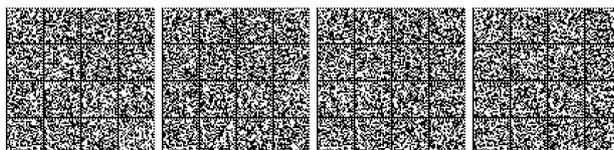
Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Bari;

alla camera di commercio di Bari ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Puglia;

al comune di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A06857

DECRETO 28 maggio 2010.

Sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione previste dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica tramite procedura negoziale di cui al decreto 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01;

Vista la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro per lo sviluppo economico con la quale si è provveduto ad adeguare la precedente direttiva 16 gennaio 2001 alla citata disciplina comunitaria;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 5 febbraio 2009 e del 14 dicembre 2009 con i quali sono stati fissati le condizioni, i criteri e le modalità agevolative per la realizzazione di progetti di rilevanti dimensione finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica;

Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 29 luglio 2009 che prevede che i programmi di prevalente sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni e in grado di accrescere lo sviluppo tecnologico del Paese, ammessi alla procedura negoziale, possono essere agevolati a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dal decreto 10 luglio 2008, ovvero a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, secondo quanto previsto dal decreto 1° febbraio 2006;

Vista la circolare esplicativa del Ministro dello sviluppo economico n. 8475 del 29 luglio 2009 che, nel definire gli schemi per l'istanza di accesso, ha dato avvio alla presentazione delle domande alle agevolazioni previste dal FIT tramite procedura negoziale;

Visto l'elevato numero di istanze di accesso pervenute ed il complessivo finanziamento richiesto, superiore alle risorse attualmente disponibili;

Considerato che per le predette istanze di accesso non è stata ancora conclusa la valutazione di ammissibilità dei progetti stessi che consentirà una quantificazione dei costi effettivamente agevolabili e l'individuazione dei fabbisogni necessari per il soddisfacimento della domande ammesse alla fase di negoziazione;

Ritenuto di dover procedere alla sospensione dei termini di presentazione delle istanze di accesso alla agevolazioni previste dal FIT tramite procedura negoziale e di riservarsi la possibilità di riaprire i termini a seguito della definizione dell'utilizzo della attuale dotazione finanziaria;

Decreta:

Articolo unico

1. È sospesa la presentazione delle domande di cui all'art. 1, comma 2 del decreto 14 dicembre 2009, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con successivo provvedimento verrà disposta l'eventuale riapertura dei termini di presentazione della domande di cui al comma 1 a seguito dell'individuazione delle risorse disponibili.

Roma, 28 maggio 2010

Il direttore generale: ESPOSITO

10A07149

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 giugno 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trenta cittadini italiani, dei quali ventisette muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo:

«Sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili per la salvaguardia del clima».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: CGIL - Via Buonarroti n. 12 - 00185 Roma - oltreilnucleare@virgilio.it

10A07273

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato d'Italia a Karachi (Pakistan), in luogo dell'attuale Consolato generale d'Italia

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 2010 è soppresso il Consolato generale d'Italia a Karachi (Pakistan).

(*Omissis*).

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 2010 è istituito il Consolato d'Italia a Karachi (Pakistan), con competenza territoriale sulle province del Sind e del Belucistan.

(*Omissis*).

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 6 maggio 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A06883

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6448-XV.J(5487) del 13.5.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO 301 (massa attiva g 217,80) – (ciascuna confezione di vendita deve contenere: 1 sfera apertura rossa; 1 sfera apertura verde; 1 sfera apertura bianca; 1 sfera apertura gialla; 1 sfera apertura blu; 1 sfera apertura rosso/verde);
- MARTARELLO 303 (massa attiva g 435,60) – (ciascuna confezione di vendita deve contenere: 2 sfere apertura rossa; 2 sfere apertura verde; 2 sfere apertura bianca; 2 sfere apertura gialla; 2 sfere apertura blu; 2 sfere apertura rosso/verde);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21300-XV.J(5476) del 13.5.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST SEQUENCE 20-098 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 251);
- STARDUST SEQUENCE 20-098 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 358,8);
- STARDUST SEQUENCE 20-098 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 486,2);
- STARDUST SEQUENCE 20-098 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 633,2);
- STARDUST SEQUENCE 20-098 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 986);
- STARDUST SEQUENCE 20-098 nella versione a 150 lanci (massa attiva g 1476);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun articolo devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21453-XV.J(5482) del 13.5.2010, il manufatto esplosivo denominato "STARDUST CRACKER 14-001" (massa attiva g 1,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
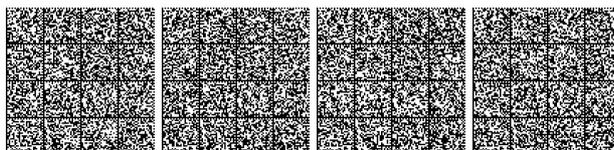
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.22690-XV.J(5374) del 13.5.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3200-1 – 1 BOMBETTA GIALLO (massa attiva g 18,6);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3201-1 – 1 BOMBETTA ROSSO (massa attiva g 18,2);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3202-1 – 1 BOMBETTA BLU (massa attiva g 18,3);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3203-1 – 1 BOMBETTA VIOLA (massa attiva g 16,7);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3205-1 – 1 BOMBETTA ORO (massa attiva g 15,1);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3206-1 – 1 BOMBETTA ARGENTO (massa attiva g 18,2);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3207-1 – 1 BOMBETTA TREMOLANTE BIANCO (massa attiva g 17,4);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3208-1 – 1 BOMBETTA TREMOLANTE GIALLO (massa attiva g 17,1);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3209-1 – 1 BOMBETTA GIALLO MAGNESIO (massa attiva g 18);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3210-1 – 1 BOMBETTA ROSSO MAGNESIO (massa attiva g 16,8);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3211-1 – 1 BOMBETTA VERDE MAGNESIO (massa attiva g 16,2);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3215-1 – 1 BOMBETTA PIOGGIA ARGENTO (massa attiva g 17,9);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3217-1 – 1 BOMBETTA STELLE MISTE (massa attiva g 17,4);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3230-1 – 1 BOMBETTA KAMURO (massa attiva g 18,6);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.22689-XV.J(5373) del 13.5.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3309-1 – 1 VULCANO GIALLO MAGNESIO (massa attiva g 21,7);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3310-1 – 1 VULCANO ROSSO MAGNESIO (massa attiva g 21,7);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3311-1 – 1 VULCANO VERDE MAGNESIO (massa attiva g 21,7);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3312-1 – 1 VULCANO BIANCO LUCE (massa attiva g 21,7);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3352-1 – 1 VULCANO ORO + BLU (massa attiva g 18,7);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 30 mm ART. 3364-1 – 1 VULCANO ARGENTO + VERDE (massa attiva g 21,7);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

RICONOSCIMENTO E CLASSIFICAZIONE DI ALCUNI MANUFATTI ESPLOSIVI

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.22688-XV.J(5372) del 13.5.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm ART. 2009-1 – 1 COMETA GIALLO MAGNESIO (massa attiva g 6,6);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm ART. 2010-1 – 1 COMETA ROSSO MAGNESIO (massa attiva g 6,5);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm ART. 2011-1 – 1 COMETA VERDE MAGNESIO (massa attiva g 6);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm ART. 2502-1 – 1 COMETA ORO + BLU (massa attiva g 6,6);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm ART. 2601-1 – 1 COMETA ARGENTO + ROSSO (massa attiva g 6,4);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm ART. 2611-1 – 1 COMETA ARGENTO + VERDE (massa attiva g 6);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm ART. 2701-1 – 1 COMETA TREMOLANTE BIANCO + ROSSO (massa attiva g 6,6);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm ART. 2703-1 – 1 COMETA TREMOLANTE BIANCO + VIOLA (massa attiva g 7,1);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm ART. 2802-1 – 1 COMETA TREMOLANTE GIALLO + BLU (massa attiva g 6,1);
- CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm ART. 2811-1 – 1 COMETA TREMOLANTE GIALLO + VERDE (massa attiva g 6,1);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5600-XV.J(5403) del 13.5.2010, il manufatto esplosivo denominato"EP PG-2" è riconosciuto, su istanza del sig. Medici Giancarlo, in nome e per conto della UEE Italia S.r.l. con stabilimento di esplosivi in Aulla (MS), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.22122-XV.J(5496) del 13.5.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- U. BORGONOVO/UBSBR19SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR20SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR21SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR22SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR23SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR24SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR25SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR26SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR27SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR28SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR29SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR30SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 56);
- U. BORGONOVO/UBSBR31SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 90);
- U. BORGONOVO/UBSBR36SA/2009 – SBRUFFO Ø 50 (massa attiva g 48);

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun prodotto, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21454-XV.J(5483) del 13.05.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "40 – BI A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 25,00)*
- "40 – VE A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 25,00)*
- "40 – R A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 25,00)*
- "44 – TIX - A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 2309,00)*
- "44 – L - A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 2309,00)*
- "45 – FA – VI 125 A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 1102,00)*
- "45 – FA – R 125 A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 1102,00)*
- "46 – VE - A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 1197,00)*
- "46 – P.N. A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 1197,00)*
- "46 – LI. A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 1197,00)*
- "46 – P.Bi. A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 1197,00)*
- "49 – TU. 125 A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 688,00)*
- "49 – VI. 125 A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 688,00)*
- "49 – P.N. 125 A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 688,00)*
- "49 – P.Bi. 125 A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 688,00)*
- "50- A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 2782)*
- "52 – R A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 12,00)*
- "52 – VE A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 12,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig PARENTE Romualdo – titolare della licenza di fabbricazione e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, per conto della "A.P.E. di Parente Romualdo", con stabilimento sito in Bergantino (RO) –Via Cavo Grande n. 1, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette dei manufatti denominati "52 – R A.P.E. PARENTE" e "52 – VE A.P.E. PARENTE", che sono semilavorati destinati ad essere assemblati per la realizzazione di artifizi pirotecnici, devono anche riportare la limitazione alla vendita

alle sole fabbriche o a depositi in possesso delle relative autorizzazioni di P.S., ed il divieto di vendita al pubblico.

Le etichette dei rimanenti manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1536-XV.J(5353) del 13.05.2010, il manufatto esplosivo denominato: "130V-13-04" *(massa attiva g 3130,0)* è riconosciuto su istanza del sig. PARENTE Davide, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre la relativa etichetta, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
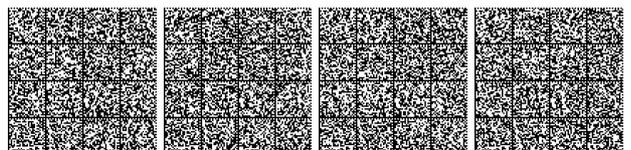
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13878-XV.J(5396) del 13.05.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO SPETTACOLO 812 (massa attiva g 2110,20)
- MARTARELLO SPETTACOLO 814 (massa attiva g 2570,20)
- MARTARELLO SPETTACOLO 815 (massa attiva g 2510,20)
- MARTARELLO SPETTACOLO 816 (massa attiva g 2060,20)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione, deposito e vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13879-XV.J(5395) del 13.05.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "MARTARELLO SPETTACOLO 808" (massa attiva g 2120,20)
- "MARTARELLO SPETTACOLO 813" (massa attiva g 1620,20)
- "MARTARELLO SPETTACOLO 819" (massa attiva g 2510,20)
- "MARTARELLO SPETTACOLO 820" (massa attiva g 2056,20)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione, deposito e vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21534-XV.J(5485) del 13.05.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO SPETTACOLO 822 (massa attiva g 3725,20)
- MARTARELLO SPETTACOLO 823 (massa attiva g 2430,20)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione, deposito e vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21535-XVJ(5486) del 13.05.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO SPETTACOLO ACQUA 904 *(massa attiva g 435,00)*
- MARTARELLO SPETTACOLO ACQUA 905 *(massa attiva g 495,00)*
- MARTARELLO SPETTACOLO ACQUA 906 *(massa attiva g 468,60)*
- MARTARELLO SPETTACOLO ACQUA 907 *(massa attiva g 1223,20)*
- MARTARELLO SPETTACOLO ACQUA 908 *(massa attiva g 1223,20)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. MARTARELLO Ermes, titolare della licenza di fabbricazione di artifizi pirotecnici, con esercizio sito in Arquà – Loc. Polesine (RO) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6380-XV.J(5480) del 13.05.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- Stardust Sequence 45-012 nella versione a 16 lanci *(massa attiva g 618,00)*
- Stardust Sequence 45-012 nella versione a 19 lanci *(massa attiva g 732,00)*
- Stardust Sequence 45-012 nella versione a 25 lanci *(massa attiva g 960,00)*
- Stardust Sequence 45-012 nella versione a 30 lanci *(massa attiva g 1150,00)*
- Stardust Sequence 45-012 nella versione a 36 lanci *(massa attiva g 1378,00)*
- Stardust Sequence 45-012 nella versione a 49 lanci *(massa attiva g 1872,00)*
- Stardust Sequence 45-012 nella versione a 50 lanci *(massa attiva g 1910,00)*
- Stardust Sequence 45-012 nella versione a 64 lanci *(massa attiva g 2442,00)*

sono riconosciuti, su istanza Sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in località Gruaro (VE) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13060-XV.J(5288) del 13.05.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "C01" *(massa attiva g 1,73)*
- "C02" *(massa attiva g 1,83)*
- "C03" *(massa attiva g 1,93)*
- "C01F" *(massa attiva g 1,60)*
- "C02F" *(massa attiva g 1,70)*
- "C03F" *(massa attiva g 1,80)*

sono riconosciuti su istanza del sig. PARENTE Davide, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO) - Via Oberdan 103, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

10A06852

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di Maria SS. della Bruna in Cattedrale, in Matera

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2010, la Parrocchia di Maria SS. della Bruna in Cattedrale, con sede in Matera ha assunto la denominazione di Parrocchia Cattedrale Maria SS. della Bruna, con sede in Matera.

10A06854

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia di «Immacolata Concezione nella Chiesa di S. Francesco d'Assisi», in Monreale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2010, la parrocchia di «Immacolata Concezione nella Chiesa di S. Francesco d'Assisi», con sede in Monreale (Palermo) ha assunto la denominazione di parrocchia dei Santi Vito e Francesco.

10A06853

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 maggio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 maggio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2384
Yen	113,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,780
Corona danese	7,4411
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84995
Fiorino ungherese	273,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	4,0615
Nuovo leu romeno	4,1646
Corona svedese	9,6580
Franco svizzero	1,4258
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9615
Kuna croata	7,2665
Rublo russo	37,9200
Lira turca	1,9299
Dollaro australiano	1,4534
Real brasiliano	2,2492
Dollaro canadese	1,2954
Yuan cinese	8,4599
Dollaro di Hong Kong	9,6470
Rupia indonesiana	11387,55
Rupia indiana	57,4347
Won sudcoreano	1479,69
Peso messicano	15,8205
Ringgit malese	4,0781
Dollaro neozelandese	1,8165
Peso filippino	57,118
Dollaro di Singapore	1,7312
Baht tailandese	40,328
Rand sudafricano	9,4046

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A07189

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 maggio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 maggio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2307
Yen	112,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,505
Corona danese	7,4395
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84863
Fiorino ungherese	275,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,0791
Nuovo leu romeno	4,1855
Corona svedese	9,6230
Franco svizzero	1,4230
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9390
Kuna croata	7,2635
Rublo russo	38,0340
Lira turca	1,9360
Dollaro australiano	1,4576
Real brasiliano	2,2343
Dollaro canadese	1,2894
Yuan cinese	8,4031
Dollaro di Hong Kong	9,5905
Rupia indonesiana	11276,14
Rupia indiana	57,0550
Won sudcoreano	1479,42
Peso messicano	15,8822
Ringgit malese	4,0139
Dollaro neozelandese	1,8120
Peso filippino	56,918
Dollaro di Singapore	1,7225
Baht tailandese	40,070
Rand sudafricano	9,4552

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A07190

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1º giugno 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º giugno 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2155
Yen	110,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,628
Corona danese	7,4393
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83470
Fiorino ungherese	276,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1140
Nuovo leu romeno	4,1868
Corona svedese	9,6163
Franco svizzero	1,4183
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9420
Kuna croata	7,2590
Rublo russo	38,0290
Lira turca	1,9288
Dollaro australiano	1,4595
Real brasiliano	2,2262
Dollaro canadese	1,2766
Yuan cinese	8,3021
Dollaro di Hong Kong	9,4720
Rupia indonesiana	11249,90
Rupia indiana	57,3170
Won sudcoreano	1478,29
Peso messicano	15,7893
Ringgit malese	4,0203
Dollaro neozelandese	1,8056
Peso filippino	56,709
Dollaro di Singapore	1,7193
Baht tailandese	39,607
Rand sudafricano	9,3929

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A07191

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 giugno 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2218
Yen	112,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,779
Corona danese	7,4403
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83345
Fiorino ungherese	275,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,1008
Nuovo leu romeno	4,1873
Corona svedese	9,5668
Franco svizzero	1,4148
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9220
Kuna croata	7,2620
Rublo russo	38,0630
Lira turca	1,9317
Dollaro australiano	1,4641
Real brasiliano	2,2491
Dollaro canadese	1,2848
Yuan cinese	8,3448
Dollaro di Hong Kong	9,5217
Rupia indonesiana	11314,93
Rupia indiana	57,4060
Won sudcoreano	1497,50
Peso messicano	15,7618
Ringgit malese	4,0234
Dollaro neozelandese	1,8058
Peso filippino	57,089
Dollaro di Singapore	1,7230
Baht tailandese	39,818
Rand sudafricano	9,3686

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A07192
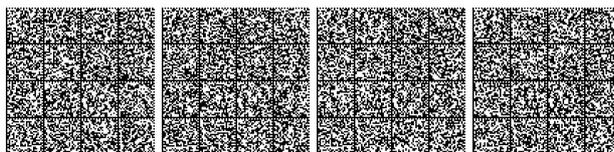
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 giugno 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2268
Yen	113,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,750
Corona danese	7,4413
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83570
Fiorino ungherese	276,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	4,0705
Nuovo leu romeno	4,1900
Corona svedese	9,5210
Franco svizzero	1,4149
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8660
Kuna croata	7,2620
Rublo russo	37,9828
Lira turca	1,9317
Dollaro australiano	1,4469
Real brasiliano	2,2262
Dollaro canadese	1,2734
Yuan cinese	8,3768
Dollaro di Hong Kong	9,5586
Rupia indonesiana	11276,70
Rupia indiana	57,2550
Won sudcoreano	1469,46
Peso messicano	15,6245
Ringgit malese	4,0061
Dollaro neozelandese	1,7896
Peso filippino	56,846
Dollaro di Singapore	1,7223
Baht tailandese	39,969
Rand sudafricano	9,3434

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A07193

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto dell'interporto di Bari presentato dalla Società Interporto di Bari.

Con la determinazione direttoriale DVA-2010-0012968 del 19 maggio 2010 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta l'assoggettabilità a V.I.A. del progetto dell'interporto di Bari presentato dalla Società Interporto di Bari con sede in via Sparano, 141 - 70100 Bari.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm

Detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A06855

Approvazione dello Statuto del Centro di coordinamento RAEE

Con decreto ministeriale del 3 marzo 2010, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto cón i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 25 settembre 2007 n.185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2007, n. 257, è stato approvato lo statuto del Centro di coordinamento RAEE, deliberato dall'Assemblea consortile in data 21 luglio 2009.

10A07150

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Sun»

Estratto determinazione n. 1726/2010 del 27 maggio 2010

Medicinale: IRINOTECAN SUN.

Titolare AIC: SUN Pharmaceuticals UK Limited - 1200 Century Way - Thorpe Business Park - Colton - Leeds L15 8ZA - United Kingdom.

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 2 ml - AIC n. 039665017/M (in base 10) 15UHCT (in base 32).

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 5 ml - AIC n. 039665029/M (in base 10) 15UHD5 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

il concentrato contiene:

principio attivo: 20 mg/ml di irinotecan cloridrato triidrato (equivalente a 17,33 mg/ml di irinotecan). I flaconcini di Irinotecan SUN contengono 40 mg oppure 100 mg di irinotecan cloridrato triidrato;

eccipienti:

Sorbitolo;

Acido lattico;

Sodio idrossido (per l'adeguamento del *pH)*;

Acido cloridrico (per l'adeguamento del *pH)*;

Acqua per preparazioni iniettabili.
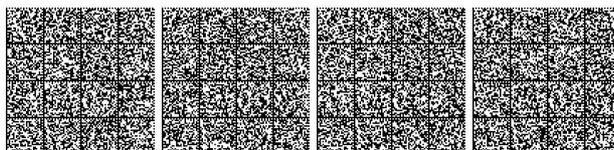
Controllo dei lotti:

Tecnimede - Sociedade Tecnico-Medicinal SA, Quinta da Cerca, Caixaria, 2565-187 Dois Portos, Portugal;

Alkaloida Chemical Co. Zrt., Kabay János u. 29, 4440 Tiszavasvári, Hungary.

Produzione, confezionamento: SUN Pharmaceutical Industries Ltd, Halol Baroda Highway, Halol - 389 350 Gujarat, India.

Rilascio lotti: SUN Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisavenue 87 - 2132 JH Hoofddorp, The Netherlands.

Indicazioni terapeutiche:

Irinotecan è indicato per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma colorettale in fase avanzata:

in combinazione con 5-fluorouracile e acido folinico in pazienti non sottoposti a precedente chemioterapia per il trattamento della malattia in fase avanzata;

come monoterapia in pazienti che non hanno risposto ad un regime di trattamento convenzionale contenente 5-fluorouracile.

Irinotecan in combinazione con cetuximab, è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto, esprimente il recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) con KRAS normale, non sottoposti a precedente trattamento per malattia metastatica o dopo insuccesso della terapia citotossica comprendente irinotecan.

Irinotecan in combinazione con 5-fluorouracile, acido folinico e bevacizumab è indicato nel trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma metastatico del colon o del retto.

Irinotecan in combinazione con capecitabina con o senza bevacizumab è indicato nel trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 2 ml - AIC n. 039665017/M (in base 10) 15UHCT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,04.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,18.

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 5 ml - AIC n. 039665029/M (in base 10) 15UHD5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 77,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 127,53.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Irinotecan SUN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07120

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Ratiopharm Italia».

Estratto determinazione n. 1727/2010 del 27 maggio 2010

Medicinale: LERCANIDIPINA RATIOPHARM ITALIA.

Titolare AIC: Ratiopharm Italia S.r.l. - Viale Monza, 270 - 20128 Milano.

Confezioni:

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645015/M (in base 10) 15TVUR (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645027/M (in base 10) 15TVV3 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645039/M (in base 10) 15TVVH (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645041/M (in base 10) 15TVVK (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645054/M (in base 10) 15TVVY (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645066/M (in base 10) 15TVWB (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 35 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645078/M (in base 10) 15TVWQ (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645080/M (in base 10) 15TVWS (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645092/M (in base 10) 15TVX4 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645104/M (in base 10) 15TVXJ (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645116/M (in base 10) 15TVXW (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645128/M (in base 10) 15TVY8 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645130/M (in base 10) 15TVYB (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645142/M (in base 10) 15TVYQ (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645155/M (in base 10) 15TVZ3 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645167/M (in base 10) 15TVZH (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645179/M (in base 10) 15TVZV (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645181/M (in base 10) 15TVZX (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 35 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645193/M (in base 10) 15TW09 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645205/M (in base 10) 15TW0P (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645217/M (in base 10) 15TW11 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645229/M (in base 10) 15TW1F (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645231/M (in base 10) 15TW1H (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL – AIC n. 039645243/M (in base 10) 15TW1V (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645256/M (in base 10) 15TW28 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645268/M (in base 10) 15TW2N (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645270/M (in base 10) 15TW2Q (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645282/M (in base 10) 15TW32 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645294/M (in base 10) 15TW3G (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645306/M (in base 10) 15TW3U (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 35 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645318/M (in base 10) 15TW46 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645320/M (in base 10) 15TW48 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645332/M (in base 10) 15TW4N (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645344/M (in base 10) 15TW50 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645357/M (in base 10) 15TW5F (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645369/M (in base 10) 15TW5T (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645371/M (in base 10) 15TW5V (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645383/M (in base 10) 15TW67 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645395/M (in base 10) 15TW6M (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645407/M (in base 10) 15TW6Z (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645419/M (in base 10) 15TW7C (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645421/M (in base 10) 15TW7F (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645433/M (in base 10) 15TW7T (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 35 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645445/M (in base 10) 15TW85 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645458/M (in base 10) 15TW8L (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645460/M (in base 10) 15TW8N (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645472/M (in base 10) 15TW90 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645484/M (in base 10) 15TW9D (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645496/M (in base 10) 15TW9S (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645508/M (in base 10) 15TWB4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

Lercanidipina ratiopharm Italia 10 mg compresse rivestite con film: una compressa rivestita con film contiene 10 mg di lercanidipina cloridrato, equivalenti a 9,4 mg di lercanidipina;

Lercanidipina ratiopharm Italia 20 mg compresse rivestite con film: una compressa rivestita con film contiene 20 mg di lercanidipina cloridrato, equivalenti a 18,8 mg di lercanidipina;

eccipienti: Lercanidipina ratiopharm Italia 10 mg compresse rivestite con film:

nucleo della compressa:

amido di mais;

sodio amido glicolato (tipo *A)*;

silice colloidale anidra;

cellulosa microcristallina;

poloxamer 188;

sodio stearil fumarato;

macrogol 6000;

film di rivestimento:

ipromellosa;

macrogol 6000;

ossido di ferro giallo (E172);

titanio diossido (E171);

Lercanidipina ratiopharm Italia 20 mg compresse rivestite con film:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

amido di mais;

sodio amido glicolato (tipo *A)*;

silice colloidale anidra;

povidone K 30;

sodio stearil fumarato;

film di rivestimento:

ipromellosa;

macrogol 6000;

ossido di ferro rosso (E172);

titanio diossido (E171).

Rilascio dei lotti: Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren Germania.

Controllo dei lotti:

GE Pharmaceuticals Ltd. Industrial Zone, chekanitza South Area, 2140 Botevgrad Bulgaria;

Hoechst - Biotika spo. S.r.o. Sklabinsbi 30, 03680 Martin Repubblica Slovacca;

Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm Germania.

Confezionamento:

Farpack AS Karihaugveien 22, 1086 Oslo Norvegia;

Scanpharm A/S Topstykket 12, DK-3460 Birkerød Danimarca;

CIT s.r.l. via Primo Villa, 17, 20040 Burago di Molgora (MB) Italia;

CIR S.r.l. via Galvani 1, I-20040 Burago di Molgora;

Ayanda Oy Teollisuustie 16, FI-60100 Seinäjoki Finlandia;

Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm Germania.

Produzione e confezionamento: Torrent pharmaceuticals limited Ahmedabad-Mehsana Highway, p.o. Indrad Taluka Kadi, dist. Mehsana 382721, Gujarat India.

Produzione principio attivo: Glenmark pharmaceuticals limited Plot n. 3109 - C, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar - 393 002, Dist. Bharuch, Gujarat State India.

Indicazioni terapeutiche: Lercanidipina ratiopharm Italia è indicata per il trattamento dell'ipertensione essenziale da lieve a moderata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645179/M (in base 10) 15TVZV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,11.

Confezione: 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 039645294/M (in base 10) 15TW3G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,50.

Confezione: 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645421/M (in base 10) 15TW7F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,50.

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039645054/M (in base 10) 15TVVY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,12.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lercanidipina Ratiopharm Italia è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Primene»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1211 del 19 maggio 2010

Titolare AIC: BAXTER S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell' Industria, 20, - 00144 Roma (codice fiscale 00492340583).

Medicinale: PRIMENE.

Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato. A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «*treonina*» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1996-097-Rev 03, sito di produzione Ajinomoto Co. INC., che produce presso i siti seguenti:

Ajinomoto Eurolysine S.A.S., 153, rue de Courcelles F-75817 Paris France;

Ajinomoto Heartland LLC, 8430 West Bryn Mawr Avenue, Suite 650 USA-60631-3421 Chicago, Illinois;

Ajinomoto Co Inc, Kawasaki Plant 1-1, Suzuki-Cho Kawasaki-Ku J-210-8680-Kawasaki-shi, Kanagawa Japan;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive USA-27610 Raleigh, North Carolina

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026905099 - «10 % soluzione per infusione» 20 flaconi da 100 ml

A.I.C. n. 026905101 - «10 % soluzione per infusione» 10 flaconi da 250 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07023

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «TPH»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1212 del 19 maggio 2010

Titolare AIC: Baxter S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell' Industria, 20 - 00144 Roma (codice fiscale 00492340583).

Medicinale: TPH.

Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato. A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «*fenilalanina*» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1998-067-Rev 01, sito di produzione Ajinomoto Co., INC., che produce presso i siti seguenti:

Ajinomoto Co., INC., Tokai Plant 1730 Hinaga Yokkaichi Japan-510-0885 Mie;

Ajinomoto Co., INC., Kawasaki Plant, 1-1 Suzuki-Cho Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki-shi, Kanagawa

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029189040 - «soluzione per infusione» 25 flaconi 100 ml

A.I.C. n. 029189053 - «soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml

A.I.C. n. 029189065 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07022

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «TPH»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1213 del 19 maggio 2010

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (codice fiscale 00492340583).

Medicinale: TPH.

Variazione A.I.C.: 15.a presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato. A presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea europea del principio attivo: «*treonina*» da parte di un sito approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1996-097-Rev 03, sito di produzione Ajinomoto Co., Inc., che produce presso i siti seguenti: Ajinomoto Eurolysine S.A.S., France-75817 Paris; Ajinomoto Heartland LLC, United States Am., 80631-3421 Chicago Illinois; Ajinomoto Co., INC., Japan 210-8880 Kawasaki-shi, Kanagawa; Ajinomoto Aminoscience LLC, United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029189040 - «soluzione per infusione» 25 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 029189053 - «soluzione per infusione» 30 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 029189065 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07027

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Comunicato relativo a modifiche ed integrazioni del Tariffario dei servizi resi a pagamento

Si rende noto che con decreto del Presidente dell'Istituto superiore di sanità in data 14 maggio 2010 così come deliberato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 19 aprile 2010, si è proceduto ad integrare e modificare il Tariffario dell'Istituto.

Il testo del Tariffario è consultabile sul sito web dell'Istituto superiore di sanità all'indirizzo www.iss.it

10A06856

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo S.I.L.P. S.r.l., in Caltanissetta.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

S.I.L.P. S.r.l., corso Umberto I, 113 - Caltanissetta.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 10 maggio 2010.

10A06850

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio sanitario nazionale - II biennio economico 2008-2009

In data 6 maggio 2010 alle ore 17.00, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale IV, nelle persone di:

Per l'A.Ra.N.:

nella persona del Commissario Straordinario:

cons. Antonio Naddeo ***firmato***

e le seguenti:

Organizzazioni sindacali	**Confederazioni sindacali**
ANAAO ASSOMED ***firmato***	**COSMED** ***firmato***
CIMO ASMD ***firmato***	**CONFEDIR** ***firmato***
AAROI ***firmato***	
CGIL MEDICI ***non firmato***	**CGIL** ***non firmato***
FVM ***firmato***	
CISL MEDICI ***firmato***	**CISL** ***firmato***
FASSID ***firmato***	
FESMED ***firmato***	
ANPO – ASCOTI – FIALS MEDICI ***firmato***	

Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della dirigenza medico – veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II biennio economico 2008 - 2009, nel testo che segue.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO – VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenze

1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2009, riguarda la parte economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.

2. Sono confermati i commi 2 e 3 dell’art. 1 del CCNL 17.10.2008.

TITOLO II

CAPO I

Trattamento economico dei dirigenti

con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo

Art. 2

Incrementi stipendio tabellare nel biennio 2008-2009

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 17 comma 2 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato di € 22,37 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 42.258,81.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l’incremento di cui al comma 1 è rideterminato in € 103,30 lordi mensili. Per effetto di tale incremento lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato alla stessa data in € 43.310,90.

3.Gli incrementi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono gli importi corrisposti, ai sensi delle disposizioni vigenti, a titolo d’indennità di vacanza contrattuale.

CAPO II

Art. 3

Incrementi stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento

1. Dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 18 del CCNL del 17 ottobre 2008, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo**,** è incrementato dell'importo mensile di seguito indicato:

a) Dirigenti medici: € 7,45

b) Dirigenti veterinari: € 9,51

Dal 1 gennaio 2008 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:

a) € 24.293,60 per i medici;

b) € 31.018,57 per i veterinari.

2. Dal 1 gennaio 2009 l’incremento di cui al comma 1 è rideterminato nell’importo mensile lordo di seguito indicato:

a) Medici: € 59,56
b) Veterinari: € 76,05

Dal 1 gennaio 2009, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:
a) € 24.971,03 per i medici
b) € 31.883,59 per i veterinari

Art. 4
Ex medici condotti ed equiparati

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.974,78 previsto dall'art. 19, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2008, in € 7.002,62 e, a decorrere dal 1 gennaio 2009, in € 7.197,98.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

**Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti**

Art. 5

La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dall'1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art 20 comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008 è così rideterminata:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007	**Incremento annuo**	**Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2009**
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica	13.546,08	714,68	14.260,76
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina	12.141,53	714,68	12.856,21
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio	11.448,58	714,68	12.163,26
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	8.653,74	456,56	9.110,30
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000	4.235,53	223,46	4.458,99
Dirigente equiparato	3.163,81	166,92	3.330,73
Dirigente < 5 anni	---	---	---

2. L'incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

3. Il fondo dell'art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

4. E’ confermato il comma 4 dell’art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008

Art. 6

La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dall’1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art 21 comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008 è così rideterminata.

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2007	**Incremento annuo**	**Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2009**
Dirigente incarico struttura complessa: istituti zooprofilattici	11.448,57	714,68	12.163,25
Dirigente incarico struttura complessa: territorio	11.448,57	714,68	12.163,25
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	8.653,74	456,56	9.110,30
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000	4.235,53	223,46	4.458,99
Dirigente equiparato	3.163,81	166,92	3.330,73
Dirigente < 5 anni	---	---	---

2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.

3. Il fondo dell'art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

4. E’ confermato il comma 4 dell’art. 21 del CCNL del 17 ottobre 2008.

Art. 7

La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento

1. Si conferma l'art. 22 del CCNL del 17 ottobre 2008.

CAPO III

Art. 8

Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari stabiliti nel presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 10 del CCNL integrativo del 6 maggio 2010, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento, nonché alle voci retributive di seguito riportate:

- del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all'art. 37, comma 2; assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2 e dall'art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell'art. 40;
- dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

CAPO IV

FONDI AZIENDALI

Art. 9

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

1. Il fondo previsto dall'art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008 per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove
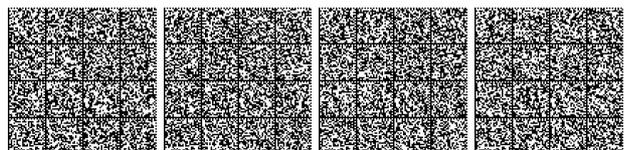
mantenuto a titolo personale, nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2007.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle risorse individuate negli artt. 5 e 6 a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di € 215,80 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007.

4. E’ confermato il comma 3 dell’art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008.

Art. 10

Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1. Il fondo previsto dall’art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell’art. 25, comma 2, secondo alinea del CCNL del 17/10/2008.

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in € 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a € 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a € 34,70.

Art. 11

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

1. L' art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari è confermato. L’ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell’art. 26, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 17/10/2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all’art. 26 comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17 ottobre 2008, le quali comunque costituisco ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2008 ai sensi del comma 3.

2 Il fondo è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007.

3. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell’art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPO I

Art. 12
Incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro

1. Gli importi dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'art. 5 del CCNL del 8 giugno 2000, sono rideterminati dal 1 gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa	€ 17.052,27
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni	€ 12.791,61
Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni	€ 9.385,84
Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni	€ 2.325,41

2. L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità.

3. E' disapplicato l'art. 5, comma 2, secondo capoverso del CCNL 8/6/2000, secondo biennio economico.

CAPO II

Art. 13
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza

1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le Aziende promuovono specifici progetti, programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all'utenza, con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino.

2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'Azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività fissata nei livelli essenziali di assistenza, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e la piena e qualificata erogazione dei servizi, ivi compreso l'ampliamento degli orari delle strutture ed il miglioramento del servizio di guardia, nonché delle attività di gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.

3. Nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi sistemi sanitari regionali e fatto salvo comunque il rispetto dei Patti per la salute e dei relativi obiettivi e vincoli

economici e finanziari, le Regioni, in presenza di ulteriori economie effettuate nell'ambito di processi strutturali di razionalizzazione e riorganizzazione del settore sanitario che consentano complessivi risparmi di spesa, ivi compresi quelli riferiti ai costi per il personale, individuano con specifica direttiva, a valere dall'anno 2009, ulteriori risorse nel limite massimo dello 0,8%, calcolate sul monte salari 2007, per il finanziamento dei progetti innovativi di cui ai commi precedenti. Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento fondamentale della retribuzione, né la retribuzione di posizione.

4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri previsti nell'ambito della direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base dei criteri individuati nell'Allegato 1 al presente CCNL. Tali risorse vengono destinate ai dirigenti direttamente coinvolti nell'ambito di tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti prendono atto che la massa salariale di cui all'art. 13, comma 3 del presente CCNL è riferita al 31 dicembre 2007 e non ricomprende l'indennità di esclusività.

ALLEGATO N. 1

Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all'art. 13 del presente CCNL.

1. Modalità attuative

Le Regioni forniscono, nell'ambito della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 13 del presente CCNL, le linee guida circa le modalità di attuazione dei progetti e programmi di cui al comma medesimo, individuando possibili macro-obiettivi coerenti con il piano sanitario regionale e prevedendo, in via generale, indicatori e parametri idonei ad accertare l'effettivo miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati ed il raggiungimento dei risultati quali - quantitativi prefissati.

Nell'ambito dei suddetti macro-obiettivi, i progetti aziendali individuano prioritariamente:

- gli obiettivi da conseguire;
- i processi nei quali si articola l'azione;
- le risorse umane, tecniche e strumentali necessarie, individuando, altresì, le competenze e le professionalità coinvolte;
- gli indicatori ed i parametri adeguati ai citati obiettivi ai fini della verifica dei relativi risultati raggiunti.

2. Indicatori - parametri

Per quanto riguarda le risorse assegnate e le procedure utilizzate, la misurazione del miglioramento qualitativo conseguito avviene sulla base di tali criteri, individuati a titolo esemplificativo:

- **Professionalità:** intesa come livello delle conoscenze scientifiche e delle abilità professionali posseduto;
- **Efficacia:** con riferimento alla procedure utilizzate nell'erogazione dei servizi e semplificazione delle stesse, anche ai fini alle riduzione dei tempi medi di erogazione;
- **Capacità innovativa:** attitudine dimostrata nell'attuare innovazioni organizzative, tecnologiche e di servizio e di partecipare attivamente ai processi di cambiamento organizzativo;
- **Orientamento all'utenza:** anche con riferimento al grado di soddisfazione espresso dai soggetti interessati;
- **Appropriatezza tecnica:** della strumentazione utilizzata e delle tecnologie disponibili;
- **Benchmarking:** il confronto della qualità e quantità dei servizi con l'analoga offerta di altre aziende con performance elevate.

Per quanto riguarda le prestazioni ed i servizi erogati nell'ambito dei progetti, i risultati conseguiti, da esplicitarsi, ove possibile, anche con dati quantitativi, vengono accertati sulla base delle seguenti tipologie di indicatori e requisiti:

- **Accessibilità ai servizi e alle prestazioni sanitarie**: con riguardo anche all'ampliamento degli orari di apertura delle strutture ovvero al miglioramento dei livelli di accoglienza e di ascolto, anche in relazione alla capacità di garantire la massima trasparenza ed informazione;

- **Ampiezza ed incisività dell'intervento:** adeguatezza dell'attività assistenziale e sociosanitaria, rispetto alle esigenze e ai bisogni dell'utenza;
- **Integrazione:** con riferimento ai servizi socio-sanitari ovvero tra ospedale e territorio o tra le diverse strutture pubbliche che operano in un determinato ambito territoriale;
- **Continuità assistenziale:** capacità di articolare e collegare nel tempo gli interventi dei diversi operatori e delle differenti strutture sanitarie coinvolte;
- **Sicurezza:** capacità di fornire il massimo livello di assistenza e cura con il minimo rischio per il paziente e per gli operatori;
- **Immediatezza:** rapidità nell'erogare le prestazioni richieste dall'utenza anche con particolare riferimento alla riduzione/azzeramento dei tempi di attesa, per i quali i risultati conseguiti sono individuati in termini percentuali.
- **Gestione dell'emergenza:** riduzione dei tempi di attesa dei codici bianchi e verdi e integrazione tra DEA e 118.

10A06958

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la seguenza contrattuale dell'articolo 29 del CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale sottoscritto il 17 ottobre 2008

In data 6 maggio 2010 alle ore 17.00, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale IV, nelle persone di:

Per l'A.Ra.N.:

nella persona del Commissario Straordinario:

cons. Antonio Naddeo ***firmato***

e le seguenti:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
ANAAO ASSOMED ***firmato***	**COSMED** ***firmato***
CIMO ASMD ***firmato***	**CONFEDIR** ***firmato***
AAROI ***firmato***	
CGIL MEDICI ***non firmato***	**CGIL** ***non firmato***
FM aderente alla UIL FPL ***non firmato***	**UIL** ***non firmato***
F.V.M ***firmato***	
FED. CISL MEDICI COSIME ***firmato***	**CISL** ***firmato***
FASSID ***firmato***	
FESMED ***firmato***	
ANPO – ASCOTI – FIALS MEDICI ***firmato***	

Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto il CCNL per la sequenza contrattuale prevista dall'art. 28 del CCNL del personale della dirigenza medico – veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 17.10.2008, nel testo che segue.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO – VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 17 OTTOBRE 2008

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenze

1. Il presente contratto collettivo nazionale riguarda la sequenza contrattuale prevista dall’art. 28 del CCNL del 17 ottobre 2008 e si applica a tutti i dirigenti medici odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.
2. Sono confermati i commi 2 e 3 dell’art. 1 del CCNL 17.10.2008.

TITOLO II

CAPO I

Art. 2

Coordinamento regionale

1. All’art. 5 , comma 1, del CCNL del 17 ottobre 2008, dall’entrata in vigore del presente contratto, sono aggiunte le seguenti materie:

   l) i criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all’art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL 8.6.2000, nonché per l’individuazione delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;

   m) le indicazioni in tema di articolo 16, comma 5 del presente contratto relativo all’assistenza umanitaria, all’emergenza e alla cooperazione;

   n) gli indirizzi in materia di riconoscimenti connessi allo svolgimento dell’attività didattica e di tutoraggio nell’ambito della formazione specialistica dei medici, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999.
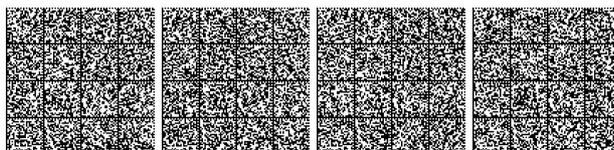
2. All’art. 5 del CCNL del 17 ottobre 2008, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, al termine del comma 6 è aggiunto il seguente capoverso:

   “Le Regioni inoltre, svolgono opportuni confronti e verifiche con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e flessibile, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA”.

3. Nell’ambito del coordinamento regionale di cui all’art. 5 del CCNL del 17.10.2008, saranno effettuate le opportune verifiche ai fini dell’individuazione delle risorse da destinare ai progetti per il miglioramento dei servizi all’utenza e delle relative modalità attuative, secondo quanto previsto dall’art. 13 del CCNL del biennio economico 2008-2009 siglato in data 6 maggio 2010.

Art. 3

Disposizioni in materia di contrattazione integrativa

1. Le Aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 4 del CCNL del 17 ottobre 2008, al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e delle responsabilità delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell’ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali, tenuto conto degli obiettivi prioritari di ciascuna Azienda.

2. Nell’ambito della Conferenza Permanente, istituita presso le Regioni ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 3 novembre 2005, si provvederà a verificare gli andamenti della contrattazione integrativa allo scopo di analizzarne i risultati ed individuare gli eventuali elementi ostativi alla concreta attuazione della stessa. Nei casi di mancato avvio delle trattative, la Conferenza potrà, inoltre, formulare proposte e fornire indicazioni al fine di favorire l’attivazione delle stesse da parte dell’Aziende.

3. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i l’ARAN evidenzia le eventuali criticità in relazione alla contrattazione integrativa delle Aziende o degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito del rapporto annuale, da inviare al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’Economia e finanze, nonché al Comitato di settore.

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

Art. 4

Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali

1. Ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali in tema di incarichi e ferma restando la competenza dell'azienda in merito alla graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del CCNL 5.12.1996, come modificato dall'art. 26 del CCNL 8.6.2000, si precisa che:
   - l'incarico di direzione di struttura semplice, ed in particolare quella dipartimentale, include necessariamente la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali, che deve essere prevalente rispetto agli altri criteri e parametri. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie;
   - l'incarico di natura professionale di cui all'art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL 8.6.2000 prevede in modo prevalente rispetto agli altri criteri e parametri, responsabilità tecnico-specialistiche.

2. L'incarico dirigenziale di natura gestionale o professionale si perfeziona solo a seguito della stipula del contratto individuale con le modalità di cui all'art. 13 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall'art. 24, comma 5 del CCNL 3.11.2005 e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 5 del CCNL 8.6.2000, come integrato dall'art. 24, comma 6 del CCNL 3.11.2005.

3. I valori massimi delle fasce di cui agli artt. 56 e 57 del CCNL 5.12.1996, come modificati dall'art. 39, comma 10 del CCNL 8.6.2000, sono così rideterminati, nei limiti delle disponibilità del fondo di competenza:

   - Fascia a) dell'art. 56: € 50.000,00
   - Fascia b) dell'art. 56: € 42.000,00
   - Fascia a) dell'art. 57: € 42.000,00
   - Fascia b) dell'art. 57: € 30.000,00

4. Il comma 9 dell'art. 39 del CCNL 8.6.2000 è così modificato: le parole "è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%" sono sostituite dalle seguenti: "senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Azienda, è prevista una maggiorazione fra il 30% ed il 50%"

5. Al comma 5 dell'art. 27 del CCNL dell'8 giugno 2000, primo rigo, l'espressione "quelle strutture" viene così sostituita: "quelle strutture di carattere gestionale,"

CAPO II

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 5

Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Aziende ed Enti del SSN, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse**.** La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 15/ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest'ultima viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
4. Per la responsabilità disciplinare, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, individuate dal presente CCNL, sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL medesimo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.

Art. 6

Obblighi del dirigente

1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti,
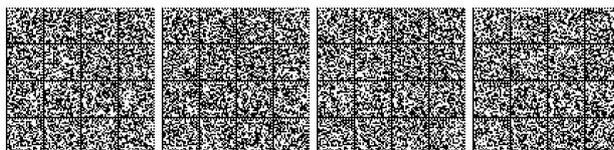
operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché, dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell'art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.

3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare:

a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, e delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere, dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'Azienda con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'Azienda;
d) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;
e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
g) informare l'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda;
h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;
i) garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
j) assicurare la massima diligenza nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
k) rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale;
l) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia
m) assolvere diligentemente e prontamente agli obblighi a lui ascrivibili in merito alla certificazione delle assenze per malattia**.**
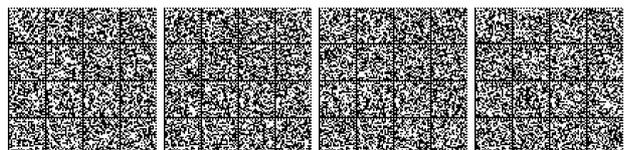
4. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.
5. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche con riferimento all'art. 1, comma 60 e segg. della legge 662 del 1996.
6. L'art. 11 del CCNL del 17 ottobre 2008 è disapplicato.

Art. 7

Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 6 (obblighi del dirigente), secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

   a) censura scritta
   b) sanzione pecuniaria
   c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 8 (codice disciplinare)
   d) licenziamento con preavviso
   e) licenziamento senza preavviso.

2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni dell'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001.

3. Per le infrazioni di minore gravità fino alla sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni, il titolare del potere disciplinare è, ai sensi dell'art. 55/bis, comma 2, il dirigente responsabile della struttura cui l'interessato è formalmente assegnato. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi della sospensione dal servizio per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55/bis, comma 4.

4. Nei casi stabiliti dall'art. 55, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il direttore generale o chi da lui delegato.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55/bis del d.lgs. 165/2001 come introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge, nonché contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il dirigente degli elementi a lui addebitati e consentire allo stesso di esercitare il diritto di difesa.
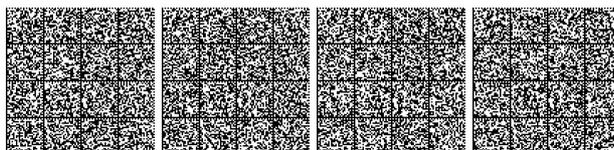
6. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.

7. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

Art. 8
Codice disciplinare

1. Le Aziende sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo al tipo e all'entità di ciascuna delle sanzioni:

   - l' intenzionalità del comportamento;
   - il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
   - la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
   - le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda;
   - entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
   - l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.

3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da € 200 a € 500 si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:

   a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55/ quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001;
   b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
   c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda;
f) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'azienda o per gli utenti;
h) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'Azienda.

L'importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell'Azienda ed è destinato alle attività relative al rischio clinico.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni, si applica nel caso previsto dall'art. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55 sexies, comma 3 e dall'art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall'art. 55 sexies, comma 1 del d.lgs. 165/2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;

b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

c) manifestazioni offensive nei confronti dell'Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;

d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 sexies, comma 3, del D.Lgs. 165/2001;
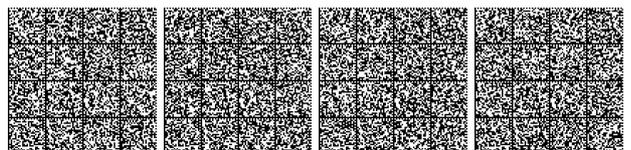
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'Azienda, agli utenti o ai terzi;

f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;

g) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;

h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;

i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l'Azienda o per i terzi;

j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;

k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'Azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;

l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

m) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l'Azienda, in relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.

10. In relazione alla specificità della funzione medica, anche con riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l'Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di sospensione dell'attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all'art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non si applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, dall'art. 55 sexies, comma 3 e dall'art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001. La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell'Azienda.

11. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso, per

a) le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 165/2001 e 55, septies, comma 4;

b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;

c) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda;

2. senza preavviso, per:

a) le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1, lett. a, d), e) ed f) del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 55 quinques, comma 3;

b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 10 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);

c) condanna, anche non passata in giudicato, per:
   a. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
   b. gravi delitti commessi in servizio;
   c. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 97/2001;

d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

e) recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

f) per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.

12. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 6 (Obblighi del dirigente), nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

13. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonché al codice di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda, secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo del D.lgs. 165/2001. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro.

14. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 13, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione. Resta fermo
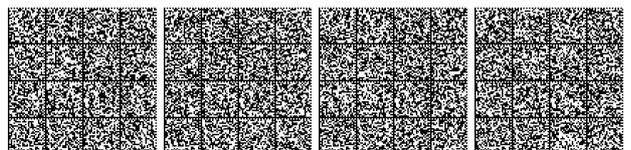
che le sanzioni previste dal D.Lgs. 150/2009 si applicano dall'entrata in vigore del decreto stesso.

15. I commi 3 e 5 dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 sono abrogati.

Art. 9

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L'Azienda, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 10

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11.

2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 11, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL.

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salva l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, qualora l'Azienda non disponga la sospensione del
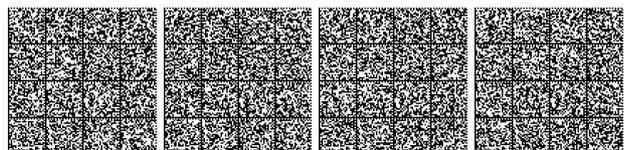
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, nonché dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL.

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 11 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL.

5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.

6. Ove l'Azienda intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui all'art. 8 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio, eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2, l'Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilità dell'art. 8 (codice disciplinare).

7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 11, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della
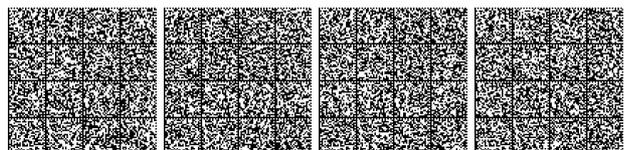
sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

Art. 11

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001.

2. L'Azienda, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all'esito dell'istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato.

3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che "l'imputato non l'ha commesso", l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell'art. 55ter, comma 4.

4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che "l'imputato non l'ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'Azienda, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.

6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto
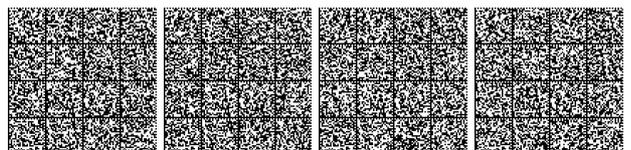
profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

7. E' abrogato l'art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall'art. 14 del CCNL del 17/10/2008.

Art. 12

La determinazione concordata della sanzione

1. L'autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L'autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art.55-bis, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165/2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione
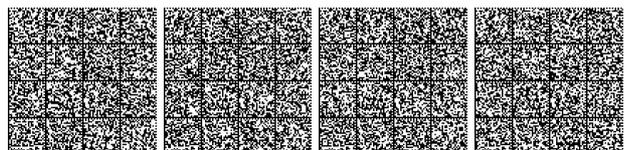
concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.55-bis del D.Lgs.n.165/2001.

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

Art. 13

Norme finali in tema di responsabilità disciplinare

1. Al fine di monitorare e verificare l'applicazione delle norme contrattuali definite dal presente CCNL, le Aziende sono tenute ad inviare, con cadenza annuale, a ciascuna Regione un rapporto informativo sui procedimenti disciplinari effettuati anche con riferimento ai risultati degli stessi sia in termini di sanzioni erogate che di archiviazioni effettuate.

Art. 14

La reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

1. L'Azienda, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima Azienda, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. I dirigenti con incarico di struttura sono reintegrati in servizio con il medesimo incarico, ove disponibile, oppure con incarico, anche di natura professionale, di valore economico corrispondente a quello precedentemente ricoperto. Ai dirigenti spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento.

2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 15

Indennità sostitutiva della reintegrazione

1. L'Azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art. 13 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il

pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure, già previste per finalità analoghe nel CCNL del 10 febbraio 2004:

7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;

6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;

5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;

4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;

2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle atre indennità connesse all'incarico precedentemente ricoperto.

4. Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'Azienda non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.
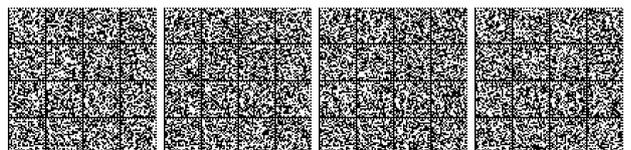
CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16

Disposizioni particolari e conferme

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 13 del CCNL 5.12.1996, I capoverso, e fermo rimanendo quanto previsto in materia di fruizione delle ferie, si conferma che la monetizzazione delle stesse è consentita solo all'atto della cessazione dal servizio e, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, queste ultime devono essere riconosciute in modo formale e tempestivo e comunque entro il termine di cui al comma 11 del medesimo art. 21, secondo le procedure definite dall'Azienda medesima.

2. L'art. 29, comma 5 del CCNL integrativo del 10.2.2004 viene così sostituito dalla data di entrata in vigore del presente CCNL: "Ai dirigenti di cui ai commi 1 e 2 spetta un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione".

3. L'art. 39, comma 7, primo periodo, del CCNL integrativo del 10.2.2004 viene così sostituito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNL: "Al personale medico anestesista esposto ai gas anestetici compete un periodo di riposo biologico di 8 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione".

4. Si ribadisce, altresì, che sono qualificate come lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 28 del CCNL integrativo 10.2.2004, solo le prestazioni di carattere eccezionale, rispondenti ad effettive esigenze di servizio, espressamente e tempestivamente autorizzate con le procedure e le modalità stabilite in ciascuna Azienda e limitatamente ai dirigenti ed alle situazioni indicate nel comma 2 del medesimo art. 28, ai soli fini di garantire la continuità assistenziale.

5. L'art. 11, comma 1 del CCNL integrativo del 10.2.2004, al termine del primo capoverso, è integrato con l'inserimento dei seguenti periodi: "In particolare, nell'ambito dell'assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, le Aziende ed enti possono altresì concedere un'aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione professionale all'estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un'organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della L. 49/1987 e s.m.i.. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell'aspettativa dovrà essere comunicata dall'Azienda entro 15 giorni dalla richiesta". Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia.

6. L'art. 15, comma 1 del CCNL del 17 ottobre 2008 viene integrato dopo le parole "a tempo determinato senza soluzione di continuità" dalla seguente frase, "nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea".

Art. 17

Sistemi per la gestione del rischio e copertura assicurativa

1. Le parti prendono atto che la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli errori nell'ambito della gestione del rischio e delle logiche del governo clinico rappresenta una condizione imprescindibile per migliorare la qualità dell'assistenza e per l'erogazione di prestazioni più coerenti con le aspettative dei cittadini.
2. Le Aziende sono tenute a dotarsi di sistemi e strutture per la gestione del rischio, costituite da professionalità specifiche ed adeguate secondo gli atti di indirizzo regionali in materia, e, nell'ottica di fornire trasparenza e completezza al processo di accertamento dei fatti, coinvolgono il professionista interessato nel sinistro in esame.
3. Al fine di individuare modalità di gestione e di ricomposizione dei conflitti, le Aziende ricercano mediazioni stragiudiziali e potenziano la trattazione del contenzioso, mediante lo sviluppo di specifiche competenze legali e medico-legali, nonché l'istituzione, senza oneri aggiuntivi, di appositi Comitati per la valutazione dei rischi.
4. I dirigenti devono avere un ruolo attivo sia nella corretta ed informata gestione del rischio che nelle attività connesse alla prevenzione dello stesso. A tal fine sono tenuti a partecipare annualmente alle iniziative di formazione aziendale, di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, garantendo un numero di ore annuali non inferiori a 20, secondo le linee di indirizzo regionali.
5. Le Aziende assicurano una uniforme applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di copertura assicurativa della responsabilità civile, anche in coerenza con le risultanze dei lavori della Commissione paritetica per la copertura assicurativa di cui all'art. 16 del CCNL del 17 ottobre 2008.
6. Per le finalità di cui al comma 5, le polizze assicurative contengono i seguenti elementi:
   a. l'oggetto della copertura assicurativa,
   b. la validità temporale della medesima,
   c. la definizione di massimali adeguati
   d. la definizione di clausole per il recesso dal contratto
   e. l'individuazione di obblighi reciproci tra compagnia e contraente /assicurato in merito alla gestione dei sinistri.
7. Resta fermo che le risorse disponibili sono quelle già destinate dalle Aziende alla copertura assicurativa.
8. Ai fini di cui al comma precedente, le Regioni forniscono le necessarie linee di indirizzo sulle materie di cui al presente articolo e ne verificano l'effettiva e conforme attuazione da parte delle Aziende.
9. Nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali, le Aziende forniscono periodicamente una adeguata, tempestiva e completa informazione alle OO.SS. circa le eventuali iniziative in materia di garanzie assicurative, nonché di prevenzione e gestione del rischio, anche per quanto riguarda il monitoraggio degli eventi potenzialmente produttivi di danno.
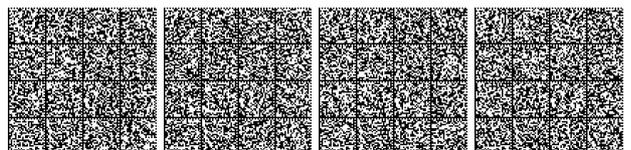
Art. 18

Mensa

1. L’art. 24 , comma 1 del CCNL integrativo del 10.2.2004, è così modificato:
“1. Le Aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle Aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti.

2. L’art. 24, comma 4 del CCNL integrativo del 10.2.2004, è così modificato:
“4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle Aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dirigente finora prevista. Nel caso di erogazione dell’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dirigente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Norme finali

1. Gli effetti giuridici delle disposizioni di cui al presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salva diversa prescrizione del contratto medesimo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione all'art. 4 (Disposizioni in materia di funzioni dirigenziali), le parti, ad integrazione di quanto già previsto nell'art. 27, comma 7 del CCNL 8.6.2000, ritengono di precisare che la struttura semplice si configura come un'articolazione interna di una struttura complessa aziendale, mentre la struttura semplice dipartimentale afferisce al dipartimento e non è incardinata all'interno di una struttura complessa.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

Le parti si danno atto dell'opportunità di avviare**,** nell'ambito della contrattazione nazionale, un processo di allineamento graduale delle retribuzioni di posizione minime unificate contrattuali dei dirigenti con incarico di cui alle lett. b) e c) dell'art. 27 del CCNL dell'8 giugno 2000, al fine di pervenire ad una più efficace realizzazione dei principi individuati dall'art. 6 del CCNL del 17 ottobre 2008, con particolare riguardo alla pari dignità ed importanza di tutte le tipologie di incarico.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti concordano sull'opportunità che, nella valutazione degli addebiti relativi alla violazione di obblighi specifici della funzione medica e veterinaria, di cui all'art. 6, lett. i) j), k), l) , m) del presente CCNL, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari si avvalga dell'apporto di professionalità mediche o veterinarie individuate dall'Azienda, con incarico pari o superiore a quello ricoperto dal dirigente interessato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Con riferimento al comma 6 dell'art. 8 (Codice disciplinare), le parti confermano che il termine dei due anni agli effetti della recidiva decorre dal momento dell'applicazione della sanzione, da intendersi come formale irrogazione della stessa e relativa comunicazione al dirigente.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

In riferimento all'art. 14, le parti si danno reciprocamente atto, che in conformità ai principi generali in materia, nel caso di reintegra in soprannumero del dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, la posizione soprannumeraria dovrà essere riassorbita a seguito delle eventuali cessazioni dal servizio che si dovessero verificare nel tempo.
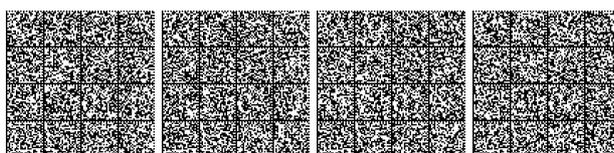
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

Con riferimento all'art. 17, comma 2, le parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione, da parte delle Aziende, di sistemi e strutture per la gestione del rischio, costituite da professionalità specifiche ed adeguate, secondo gli indirizzi regionali in materia, debba avvenire senza oneri aggiuntivi per le Aziende stesse.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

Le parti confermano che il DPCM 8.3.2001 ha previsto dettagliatamente le modalità di riconoscimento del servizio e della esperienza professionale maturata in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Trattasi di una norma speciale alla quale le aziende devono attenersi e non applicabile in via analogica ad altra fattispecie. Si ritiene pertanto che il servizio prestato in regime di convenzione da parte dei predetti medici, per effetto del d.lgs 502/1992 possa essere fatto valere nei limiti e con le modalità espressamente previste dal DPCM 8.3.2001 emanato dal competente Ministero della salute.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8

Con riferimento all'art. 2 (coordinamento regionale), le parti prendono atto dell'esigenza che per gli indirizzi in materia di riconoscimenti connessi all'attività didattica e di tutoraggio nel quadro della formazione specialistica, siano esclusi, dall'attività di coordinamento, gli istituti retributivi non previsti dai vigenti CCNL.

10A06959

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di vigilanza - Patrimonio di vigilanza - filtri prudenziali

La normativa di vigilanza prevede che alcune componenti di natura patrimoniale rilevate nei bilanci degli intermediari bancari e finanziari in base ai principi contabili internazionali siano prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza entro determinati limiti, secondo regole concordate a livello internazionale (c.d. filtri prudenziali): in ambito europeo il CEBS ha elaborato specifiche linee guida in materia (1).

In particolare, per quanto riguarda le riserve da rivalutazione relative ai titoli di debito detenuti nel portafoglio «Attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale - *AFS)*», le linee guida del CEBS prevedono due opzioni (2):

a) neutralizzare completamente sia le *plus* che le *minus*, come se i titoli fossero valutati al costo. Questo approccio è stato adottato dai principali Paesi UE;

b) dedurre integralmente le minusvalenze dal patrimonio di base (Tier 1) e includere parzialmente le plusvalenze nel patrimonio supplementare (Tier 2), secondo un approccio «asimmetrico» (3).

L'impostazione sub *b)* – adottata dalla normativa di vigilanza italiana (4) – consente, tra l'altro, di scontare in modo progressivo il risultato di valutazioni negative, evitando così abbattimenti improvvisi (cliff effect) allorché le riduzioni di valore assumano il carattere di impairment. Peraltro, in situazioni di forte turbolenza sui mercati come quelle registrate di recente sui titoli di Stato, il meccanismo «Simmetrico», attraverso la deduzione delle minusvalenze, rischia di determinare un'ingiustificata volatilità del patrimonio di vigilanza per effetto di variazioni repentine dei corsi dei titoli non legate a durature variazioni del merito di credito degli emittenti.

In relazione a quanto precede, si riconosce alle banche, alle SIM e agli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco speciale» – limitatamente ai titoli emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all'Unione europea inclusi nel portafoglio «attività finanziarie disponibili per la vendita AFS» – la possibilità di adottare l'impostazione sub *a)* in alternativa all'approccio previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza. Va da sé che l'opzione per uno dei due metodi deve essere:

estesa a tutti i titoli della specie detenuti nel predetto portafoglio;

applicata in modo omogeneo da tutte le componenti del gruppo bancario o di SIM;.

mantenuta costantemente nel tempo.

L'esercizio di tale opzione potrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno p.v. e applicato al calcolo del patrimonio di vigilanza a partire da quello riferito alla medesima data. La scelta dovrà essere tempestivamente comunicata alla Banca d'Italia. In bilancio, nelle informative contabili infrannuali e nell'informativa al pubblico (terzo pilastro), nell'ambito dei riferimenti concernenti l'adeguatezza patrimoniale, è reso noto il trattamento adottato ai fini prudenziali (filtro asimmetrico o neutralizzazione piena).

La Banca d'Italia si riserva di modificare la presente disciplina in relazione agli andamenti di mercato e agli orientamenti che dovessero maturare a livello internazionale nell'ambito dei lavori per la revisione della disciplina prudenziale (5).

Roma, 18 maggio 2010

Il governatore: DRAGHI

10A07025

Disposizioni di vigilanza - Disciplina prudenziale delle cessioni di immobili ad uso funzionale delle banche e dei gruppi bancari

1. Premessa

Nell'ambito di piani di «asset disposal» finalizzati a migliorare i coefficienti prudenziali, alcuni gruppi bancari hanno realizzato o hanno in corso di realizzazione operazioni di dismissione di parte del proprio patrimonio immobiliare.

Le operazioni riguardano immobili ad uso funzionale delle banche appartenenti al gruppo, in alcuni casi per una quota assai elevata del complesso degli immobili destinati a tale uso; gli immobili ceduti vengono restituiti in locazione alle banche cedenti per un lungo periodo di tempo (15 - 30 anni). Cessionari nelle operazioni sono fondi immobiliari o società consortili in cui le banche cedenti ritengono, in taluni casi, un interesse economico sotto forma di investimento in quote del patrimonio collettivo, di partecipazione al capitale delle società consortili, di finanziamento dell'acquisto immobiliare.

---

(1) CEBS Guidelines On Prudential Filters for Regulatory Capital, dicembre 2004.

(2) Le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle riserve di valutazione, rispettivamente positive e negative, riflettono esclusivamente l'andamento delle variabili di mercato e non anche quelle connesse con l'impairment. Queste ultime vanno registrate in conto economico e dunque incidono per intero sul Tier 1.

(3) Nel nostro paese è stata fissata la percentuale di computabilità del 50 per cento.

(4) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 5.2; Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Capitolo 12, par. 5; Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale, Capitolo V, Sezione II, par. 4.

(5) Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 in materia di atti normativi di vigilanza, si ritiene che sussistano ragioni di necessità e urgenza, connesse con gli eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, che impongono la tempestiva adozione della misura normativa. Sono pertanto derogate le disposizioni del citato Regolamento in materia, tra l'altro, di analisi d'impatto e consultazioni.
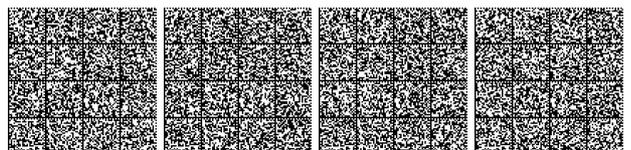
Le dismissioni sono spesso accompagnate da clausole che consentono alle banche cedenti di incidere sulle decisioni gestionali dei soggetti cessionari, ad esempio sotto forma di diritti di veto negli atti dispositivi del patrimonio immobiliare. Le banche cedenti, infine, risultano titolari di opzioni call esercitabili in qualsiasi momento o dopo un certo numero di anni. Talvolta, il finanziamento concesso dagli intermediari cedenti ai cessionari per l'acquisto immobiliare viene cartolarizzato e, per la quota dei relativi titoli ABS collocata presso la clientela, è previsto un impegno di riacquisto a carico della banca originator decorso un certo numero di anni.

2. Profili prudenziali

Da un punto di vista prudenziale, le operazioni descritte rilevano per gli effetti sul patrimonio di vigilanza, sul requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, sulla posizione finanziaria, con particolare riferimento al margine disponibile per l'acquisizione di partecipazioni e immobili.

Sotto il profilo contabile, è consentito rilevare in bilancio la plusvalenza da cessione di immobili qualora siano rispettate tutte le condizioni - previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS - che devono verificarsi affinché si abbia una «true sale» degli immobili. A tal fine rilevano i test di derecognition e di consolidamento che le banche/gruppi cedenti sono tenuti ad effettuare e che sono sottoposti al vaglio dei revisori contabili. In tale ambito, fra l'altro, la governance dei soggetti cessionari, e di conseguenza l'individuazione di chi controlla gli immobili ceduti, è un profilo rilevante per stabilire se si è in presenza di una «true sale».

Ciò posto, indipendentemente dalla rappresentazione in bilancio, con le presenti disposizioni si introduce uno specifico «filtro prudenziale» volto ad assicurare che l'utile da cessione generato dalla dismissione rispetti i requisiti di piena disponibilità da parte della banca o del gruppo bancario e di stabilità richiesti per il computo degli elementi patrimoniali nel patrimonio di vigilanza.(1)

Formano oggetto della presente disciplina le operazioni di cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale, quando gli immobili ceduti siano successivamente ripresi in locazione dal cedente.(2)

Le presenti disposizioni si applicano alle banche e alle società finanziarie capogruppo, anche per le cessioni poste in essere da società del gruppo, nonché alle banche non appartenenti a un gruppo bancario.

Patrimonio di vigilanza - L'utile riveniente dalla cessione degli immobili è computabile nel patrimonio di vigilanza nel limite della quota finanziata, in modo diretto o indiretto, da soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente.(3) Tale quota è determinata in misura pari al rapporto tra: *a)* l'ammontare complessivo di debito/equity emesso dal cessionario e detenuto da soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente; *b)* il totale di debito/equity emesso dal cessionario (4). Nel debito/equity sono incluse eventuali posizioni (in bilancio e «fuori bilancio») verso la cartolarizzazione dei crediti concessi, direttamente o indirettamente, in favore del cessionario (5).

L'ammontare dell'utile, come sopra determinato, è computato:

nel patrimonio di base, qualora non vi siano opzioni call, diritti di prelazione(6) o clausole simili che consentano all'intermediario cedente di riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili ceduti ovvero, se presenti, non siano esercitabili prima di dieci anni dalla data di decorrenza del contratto di locazione con il cessionario;

nel patrimonio supplementare, qualora le opzioni call, i diritti di prelazione (7) o altre clausole simili che consentono all'intermediario cedente di riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili ceduti siano esercitabili decorsi cinque anni dall'inizio della locazione (8).

(1) Al riguardo, si rammenta che la Banca d'Italia può, caso per caso, in base ai poteri ad essa attribuiti in materia di gruppo bancario e vigilanza consolidata: a) individuare una composizione del gruppo diversa da quella comunicata, verificando, in particolare se esistano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB; b) richiedere l'assoggettamento a consolidamento integrale o proporzionale di società bancarie o finanziarie quando a suo giudizio si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

(2) È assimilato alla locazione ogni altro schema negoziale o diritto reale che produca comunque l'effetto di ricondurre l'immobile ceduto nella disponibilità della banca o del gruppo cedente.

(3) A tal fine sono considerati soggetti terzi quelli diversi dai «soggetti collegati», come definiti ai sensi dell'art. 53, commi 4 e seguenti del TUB.

(4) Ad esempio, se la plusvalenza realizzata è pari a 100 e la banca cedente ha finanziato per il 20 per cento il soggetto cessionario, l'utile da cessione astrattamente «computabile» è pari a 80. La sua concreta computabilità dipende dal rispetto dei requisiti di permanenza indicati più avanti nel testo.

(5) Tali posizioni includono sia gli impegni di acquisto dei titoli della cartolarizzazione sia ogni altra forma di supporto, direttamente o indirettamente fornita all'operazione; tra queste rientrano, ad esempio, le garanzie rilasciate per il buon esito dei crediti per canoni di locazione.

(6) Sono fatti salvi i diritti di prelazione derivanti da disposizioni di legge non derogabili dalle parti; l'esistenza di tali diritti non comporta quindi, di per sé sola, l'applicazione della presente disciplina.

(7) Cfr. nota 6.

(8) In sostanza, nel semestre in cui avviene la cessione si applica un filtro prudenziale: a) «negativo» del patrimonio di base per sterilizzare totalmente l'utile da cessione «computabile» iscritto nel conto economico; b) «positivo» del patrimonio supplementare per rilevare integralmente l'utile da cessione «computabile» iscritto nel conto economico. Nel medesimo semestre e in quelli successivi, per tutta la durata del contratto di locazione, sia l'importo del filtro prudenziale «negativo» sia quello del filtro prudenziale «positivo» vanno ridotti di un ennesimo (dove n è il numero di semestri di durata del contratto di locazione).

È oggetto di un «filtro prudenziale totale» l'utile derivante da una cessione accompagnata da opzioni call, diritti di prelazione (9) o clausole simili esercitabili nei primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto di locazione con il cessionario (10).

Il «filtro prudenziale» agisce indipendentemente dalla modalità di determinazione del prezzo di riacquisto degli immobili ceduti (fair value o importo prefissato).

Le banche non applicano alcun filtro prudenziale in presenza di clausole contrattuali, diverse dalle opzioni call, che consentano al cedente di riacquistare in qualunque momento gli immobili su iniziativa del cessionario, purché nel limite globale, da prevedere contrattualmente, pari al 10% del valore complessivo degli immobili ceduti. Tale limite globale può essere superato soltanto ove il cessionario sia tenuto a vendere gli immobili a causa di situazioni eccezionali, non prevedibili al momento della cessione iniziale, tali da minare il suo equilibrio finanziario o determinare il mancato rispetto di previsioni legislative o di vigilanza (11); tali condizioni devono essere previste nella documentazione contrattuale.

Attività di rischio ponderate e margine disponibile - In coerenza con il trattamento previsto ai fini del patrimonio, gli immobili ceduti sono inclusi tra le attività di rischio ponderate ai fini del requisito patrimoniale e tra gli immobili detenuti ai fini del margine disponibile, nella misura della quota non finanziata da soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente, calcolata come sopra indicato.

3. Comunicazioni preventive

In considerazione dei potenziali impatti sugli istituti prudenziali e degli altri rischi, anche operativi, connessi con le operazioni della specie, la decisione di cedere una quota rilevante (12) del patrimonio immobiliare ad uso funzionale con successiva riconduzione nella disponibilità del cedente deve essere attentamente valutata dagli organi di vertice della banca o della capogruppo e preventivamente portata a conoscenza dell'Organo di Vigilanza.

A tal fine, le banche e le società capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia una relazione predisposta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo di controllo, nella quale: si fornisce una sintetica descrizione dell'operazione; si produce una stima dei relativi impatti economici, patrimoniali e sugli istituti prudenziali; si valutano gli altri rischi di natura operativa con indicazione delle modalità con cui si intende presidiarli. Se del caso, nella relazione gli organi di vertice attestano l'insussistenza di circostanze comportanti il disconoscimento delle operazioni a fini prudenziali, sulla base dei criteri sopra indicati.

4. Regime transitorio

Il trattamento prudenziale delineato si applica anche alle operazioni, per le quali l'utile derivante dalla cessione degli immobili sia stato rilevato nel bilancio della banca o del gruppo bancario cedente a partire dall'esercizio 2007 (incluso). Con riferimento agli utili da cessione rilevati in bilancio sino all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2009, gli intermediari possono distribuire gli effetti del filtro prudenziale in maniera omogenea lungo un arco temporale di 5 anni (13) (14).

Roma, 11 maggio 2010

Il direttore generale: SACCOMANNI

10A07024

(9) Cfr. nota 6.

(10) In sostanza, nel semestre in cui avviene la cessione, si applica un filtro prudenziale «negativo» del patrimonio di base per sterilizzare totalmente l'utile da cessione «computabile» iscritto nel conto economico. Nel medesimo semestre e in quelli successivi, per tutta la durata del contratto di locazione, l'importo del filtro prudenziale «negativo» va ridotto di un ennesimo (dove n è il numero di semestri di durata del contratto di locazione).

(11) Si fa riferimento, ad esempio, al divieto per i fondi immobiliari di indebitarsi per un importo superiore al 60% del valore dell'attivo.

(12) Assumono rilievo le operazioni, anche frazionate in un arco temporale di 12 mesi, che comportano la dismissione di una quota pari o superiore al 5% del proprio patrimonio immobiliare ad uso funzionale.

(13) In sostanza, nel caso di filtro «totale» si applica un filtro pari alla somma algebrica dei seguenti addendi: a) un filtro prudenziale «negativo» del patrimonio di base pari a un decimo dell'utile da cessione «computabile» iscritto nel conto economico; tale filtro si calcola a partire dal 30 giugno 2010 e cumulativamente per i successivi 9 semestri; da tale data rimane invariato fino alla fine del contratto di locazione; b) un filtro prudenziale «positivo» del patrimonio di base pari ad un ennesimo (dove n è il numero di semestri di durata del contratto di locazione) dell'utile da cessione «computabile» iscritto nel conto economico; tale filtro si calcola in modo cumulato per tutta la durata del contratto di locazione

(14) In sostanza, nel caso di filtro «parziale» si applica un filtro pari alla somma algebrica dei seguenti addendi: a) un filtro prudenziale «negativo» del patrimonio di base pari a un decimo dell'utile da cessione «computabile» iscritto nel conto economico; tale filtro si calcola a partire dal 30 giugno 2010 e cumulativamente per i successivi 9 semestri; da tale data rimane invariato fino alla fine del contratto di locazione; b) un filtro prudenziale positivo del patrimonio di base pari ad un ennesimo (dove n è il numero di semestri di durata del contratto di locazione) dell'utile da cessione «computabile» iscritto nel conto economico; tale filtro si calcola in modo cumulato per tutta la durata del contratto di locazione. Corrispondentemente al patrimonio supplementare si applica un filtro pari alla somma algebrica dei seguenti addendi: a) un filtro prudenziale «positivo» pari a un decimo dell'utile da cessione «computabile» iscritto nel conto economico; tale filtro si calcola a partire dal 30 giugno 2010 e cumulativamente per i successivi 9 semestri; da tale data rimane invariato fino alla fine del contratto di locazione; b) un filtro prudenziale «negativo» pari ad un ennesimo (dove n è il numero di semestri di durata del contratto di locazione) dell'utile da cessione «computabile» iscritto nel conto economico; tale filtro si calcola in modo cumulato per tutta la durata del contratto di locazione.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici: modalità di trasmissione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle relative comunicazioni - Rettifica della delibera n. 30/10/CONS del 4 febbraio 2010

Con riferimento alla trasmissione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle comunicazioni relative alle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 10, comma 2 della delibera n. 129/02/CONS, disciplinata dalla delibera della citata Autorità n. 30/10/CONS del 4 febbraio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2010 disposta dall'Autorità nella sua riunione di Consiglio del 26 maggio 2010, si precisa che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere inviato il modello elettronico di comunicazione, recata dal comma 5, dell'art. 1 della citata delibera n. 30/10/CONS, deve essere corretta in entipubblici@cert.agcom.it

10A07038

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-131) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
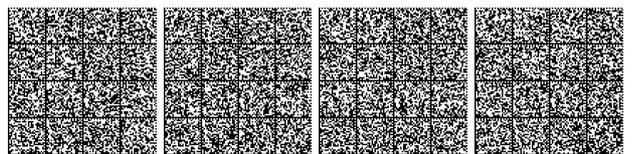
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.